

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
IN MATERIA ECONOMICA

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice analitico

(i provvedimenti sono classificati per argomento; i numeri fanno riferimento all'indice cronologico)

- AMMASSI OBBLIGATORI:
nn. 27, 69
- AMMINISTRAZIONE PUBBLICA:
nn. 22, 29, 34, 94, 98, 103, 145, 176, 181, 190
- BANCHE:
nn. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 46, 50, 58, 59, 63, 66, 88, 90, 104, 112, 115, 116, 127, 130, 141, 142, 144, 149, 150, 156, 157, 181, 186, 190, 191, 201, 202, 206, 217, 225, 229, 234, 236, 240, 249, 250
- BANCOPOSTA:
nn. 85, 194, 248
- BILANCI SOCIETARI:
nn. 13, 19, 144, 145, 156, 165, 217
- CEE:
nn. 3, 4
- CIRCOLAZIONE MONETARIA:
nn. 105
- COMPENSAZIONE DELLE TRANSAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI:
nn. 44, 75, 79, 88, 130, 178, 204
- COMPENSAZIONE E GARANZIA DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI:
nn. 50, 132, 173, 204, 234
- CONCORRENZA:
nn. 3, 4, 14, 16, 58, 66, 142, 144, 156, 225
- CONTABILITÀ DI STATO:
nn. 57, 66, 71, 97, 103, 114, 126, 133, 172, 203, 210, 214, 220, 221, 222, 223, 224, 235, 237, 242, 251
- CONTO DI DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA:
nn. 26, 145
- CONTRIBUTI SOCIALI:
nn. 12, 35, 145, 203, 210
- CRIMINALITÀ ECONOMICA:
nn. 104, 151, 234
- DIRITTO SOCIETARIO:
nn. 149, 150, 217, 229, 249
- ENTI PREVIDENZA:
nn. 145, 175, 185
- FINANZA DECENTRATA:
nn. 40, 49, 73, 93, 95, 98, 114, 145, 152, 163, 174, 176, 181, 183, 190, 203, 210, 213, 214, 220, 221, 228, 237, 238, 239, 242
- IMPOSTE DIRETTE (IRPEF):
nn. 145, 203, 210, 217, 220
- IMPOSTE DIRETTE (IRPEG):
nn. 99, 128, 138, 145, 162, 165, 203, 210, 217, 243
- IMPOSTE DIRETTE:
nn. 6, 8, 13, 18, 20, 36, 46, 48, 81, 96, 128, 138, 144, 145, 156, 165, 166, 181, 190, 203, 210, 217, 220
- IMPOSTE INDIRETTE (IMPOSTE DI FABBRICAZIONE):
nn. 114, 143, 145, 147, 182, 189, 203, 209, 210, 216, 218, 220, 227, 230, 231, 232, 244
- IMPOSTE INDIRETTE (IVA):
nn. 82, 145, 203, 210, 220, 221, 237
- IMPOSTE INDIRETTE:
nn. 123, 125, 145, 146, 156, 160, 181, 190, 203, 210, 216, 220, 230
- INCENTIVI FISCALI:
nn. 15, 46, 58, 66, 81, 82, 96, 99, 102, 114, 123, 125, 128, 138, 144, 145, 146, 156, 160, 162, 164, 165, 166, 181, 190, 192, 203, 210, 220, 221, 237, 243, 245, 247
- INCENTIVI PER LE RISTRUTTURAZIONI:
nn. 49, 145, 182, 189, 203, 210, 220, 221, 237
- INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI:
nn. 2, 23, 24, 25, 28, 31, 50, 55, 60, 63, 65, 88, 90, 91, 92, 99, 103, 104, 112, 115, 116, 122, 127, 130, 141, 149, 150, 153, 187, 191, 195, 203, 206, 207, 210, 229, 234, 241, 249, 250
- ISTITUTO DI EMISSIONE:
n. 1
- LEGGE COMUNITARIA:
nn. 154, 205
- LEGGE FINANZIARIA:
nn. 12, 71, 82, 114, 145, 220
- MERCATI FINANZIARI:
nn. 24, 28, 31, 50, 60, 65, 67, 88, 90, 91, 151, 206, 234, 249, 250
- MERCATO DEL LAVORO:
nn. 9, 10, 54, 61, 82, 124, 129, 139, 145, 155, 168, 197, 203, 210, 211, 220
- NORMATIVA CONTABILE DEL SEBC:
nn. 51, 56, 62, 105, 106, 137, 140, 219
- OPERE PUBBLICHE:
n. 113
- PATTO DI STABILITÀ INTERNO:
nn. 93, 95, 114, 145, 163, 174, 181, 183, 190, 220, 228
- PENSIONI:
nn. 114, 136, 145, 175, 203, 208, 210, 220, 246
- PRESTAZIONI SOCIALI:
nn. 74, 86, 114, 161, 171, 180, 196, 203, 210, 220
- PUBBLICO IMPIEGO:
nn. 33, 61, 80, 87, 89, 114, 145, 148, 168, 188, 198, 199, 220, 227, 244
- RISERVA OBBLIGATORIA:
nn. 26, 200
- SANITÀ:
nn. 40, 82, 84, 93, 95, 145, 203, 210
- SCHEMA DI BILANCIO:
nn. 53, 106, 140, 170
- SERVIZIO DI TESORERIA:
nn. 26, 43, 45, 109, 121, 134, 135, 145, 193
- SISTEMA DEI PAGAMENTI:
nn. 23, 25, 42, 47, 50, 52, 68, 70, 72, 76, 77, 78, 83, 85, 88, 100, 101, 102, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, 121, 130, 131, 134, 135, 145, 167, 169, 178, 193, 204, 226, 233, 236
- TASSI D'INTERESSE UFFICIALI:
nn. 107, 158, 159, 177, 179, 212
- TESORERIA UNICA:
nn. 40, 49, 120, 145, 152, 238
- TITOLI DI STATO:
nn. 75, 96, 145
- TRASPARENZA:
nn. 23, 25, 157, 186, 187, 194
- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
nn. 41, 64, 184, 215
- VALORI MOBILIARI:
nn. 6, 23, 24, 25, 28, 31, 48, 50, 65, 75, 79, 88, 90, 91, 92, 103, 115, 116, 130, 151, 153, 178, 191, 195, 203, 204, 206, 210, 217, 249, 250

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice cronologico

(per ogni provvedimento si fa rinvio alla sezione di pertinenza)

- 1) - **RD 11.6.1936, n. 1067** (G.U. 18.6.1936, n. 149)
Approvazione dello Statuto della Banca d'Italia.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Principi di redazione del bilancio
- 2) - **RD 16.3.1942, n. 262** (G.U. 4.4.1942, n. 79)
Approvazione del testo del codice civile.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale
- 3) - **Trattato di Roma 25.3.1957**
Trattato che istituisce la Comunità europea.
(*Ratificato con la L. 14.10.1957, n. 1203.*)
F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito
Testo: L'evoluzione del quadro normativo e i procedimenti rilevanti per la concorrenza
- 4) - **L. 14.10.1957, n. 1203** (Suppl. ord. G.U. 23.12.1957, n. 317)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.
F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito
Testo: L'evoluzione del quadro normativo e i procedimenti rilevanti per la concorrenza
- 5) - **L. 1.2.1965, n. 60** (G.U. 2.3.1965, n. 54)
Costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: Le procedure straordinarie e altre procedure speciali
- 6) - **DPR 29.9.1973, n. 600** (Suppl. ord. G.U. 16.10.1973, n. 268)
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
- 7) - **DM 27.9.1974** (G.U. 2.10.1974, n. 256)
Anticipazioni a 24 mesi presso la Banca d'Italia.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Le procedure straordinarie e altre procedure speciali
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca: banca centrale e mercati
Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Criteri contabili e di valutazione
Situazione patrimoniale
Conto economico
- 8) - **L. 19.3.1983, n. 72** (G.U. 23.3.1983, n. 80)
Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia d'imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni e alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale

9) - **DL 30.10.1984, n. 726** (G.U. 30.10.1984, n. 299)

Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali. (*Convertito nella L. 19.12.1984, n. 863.*)

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

10) - **L. 19.12.1984, n. 863** (G.U. 22.12.1984, n. 351)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 20.10.1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e a incremento dei livelli occupazionali.

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

11) - **Direttiva CEE 20.12.1985, n. 611** (G.U. CE 31.12.1985, n. L 375/3)

Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie

12) - **L. 28.2.1986, n. 41** (Suppl. ord. G.U. 28.2.1986, n. 49)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

C - La finanza pubblica

Appendice: Contributi sociali

13) - **DPR 22.12.1986, n. 917** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1986, n. 301)

Approvazione del Testo unico delle imposte dirette.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Principi di redazione del bilancio

14) - **Regolamento CEE 21.12.1989, n. 4064** (G.U. CE 30.12.1989, n. L 395)

Controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: L'evoluzione del quadro normativo e i procedimenti rilevanti per la concorrenza

15) - **L. 30.7.1990, n. 218** (G.U. 6.8.1990, n. 182)

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

16) - **L. 10.10.1990, n. 287** (G.U. 13.10.1990, n. 240)

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: Lo sviluppo della concorrenza
La tutela della concorrenza

17) - **D.lgs. 20.11.1990, n. 356** (Suppl. ord. G.U. 3.12.1990, n. 282)

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio. (*Decreto di attuazione della L. 30.7.1990, n. 218.*)

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale

18) - **L. 29.12.1990, n. 408** (G.U. 31.12.1990, n. 303)

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Situazione patrimoniale

19) - **D.lgs. 9.4.1991, n. 127** (Suppl. ord. G.U. 17.4.1991, n. 90)

Attuazione delle direttive CEE 78/660 e 83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26.3.1990, n. 69.

- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
 Criteri contabili e di valutazione
- 20) - L. 30.12.1991, n. 413** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1991, n. 305)
 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; abolizione del regime di esenzione totale; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 21) - D.lgs. 27.1.1992, n. 87** (Suppl. ord. G.U. 14.2.1992, n. 37)
 Attuazione della direttiva CEE 86/635 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva CEE 89/117 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno stato membro, di enti creditizi e istituti finanziari con sede sociale fuori di tale stato membro.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
- 22) - D.lgs. 24.7.1992, n. 358** (Suppl. ord. G.U. 11.8.1992, n. 188)
 Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive CEE 77/62, 80/767 e 88/295.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 Le risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e le dotazioni
- Le risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 23) - D.lgs. 21.4.1993, n. 124** (Suppl. ord. G.U. 27.4.1993, n. 97)
 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della L. 23.10.1992, n. 421.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 24) - Direttiva CEE 10.5.1993, n. 22** (G.U. CE 11.6.1993, n. L 141)
 Servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
 Struttura del sistema finanziario: le società di intermediazione mobiliare
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La supervisione sui mercati
 Il quadro di riferimento comunitario
Appendice: Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari
- 25) - D.lgs. 1.9.1993, n. 385** (Suppl. ord. G.U. 30.9.1993, n. 230)
 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
 La normativa secondaria
 Struttura del sistema finanziario: le società finanziarie
 I controlli sulle società finanziarie
 Le ispezioni
 L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario

- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca: il sistema dei pagamenti e la Tesoreria
L'operatività della Banca: la ricerca giuridica
- 26) - L. 26.11.1993, n. 483** (G.U. 1.12.1993, n. 282)
Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale
Conto economico
- 27) - DM 12.1.1994** (G.U. 31.1.1994, n. 24)
Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, di durata trentennale, con godimento 1.2.1994, per le finalità di cui al DL 30.12.1993, n. 565.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale
- 28) - Deliberazione CICR 12.1.1994** (G.U. 31.1.1994, n. 24)
Determinazione dei criteri per l'esercizio dei poteri di controllo sull'emissione e l'offerta di valori mobiliari.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- 29) - L. 11.2.1994, n. 109** (Suppl. ord. G.U. 19.2.1994, n. 41)
Legge quadro in materia di lavori pubblici.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
Le risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e le dotazioni
Le risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 30) - Deliberazione CICR 3.3.1994** (G.U. 11.3.1994, n. 58)
Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato.
- D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato
- 31) - Provvedimento Banca d'Italia 23.6.1994** (G.U. 3.8.1994, n. 180)
Istruzioni in materia di emissioni e offerte in Italia di valori mobiliari.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari
- 32) - DM 21.12.1994** (G.U. 30.12.1994, n. 304)
Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative.
- D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato
- 33) - D.lgs. 25.2.1995, n. 77** (Suppl. ord. G.U. 18.3.1995, n. 65)
Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego
- 34) - D.lgs. 17.3.1995, n. 157** (Suppl. ord. G.U. 6.5.1995, n. 104)
Attuazione della direttiva CEE 92/50 in materia di appalti pubblici di servizi.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
Le risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e le dotazioni
Le risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile

- 35) - **L. 8.8.1995, n. 335** (Suppl. ord. G.U. 16.8.1995, n. 190)
Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.
C - La finanza pubblica
Appendice: Contributi sociali
- 36) - **L. 28.12.1995, n. 549** (Suppl. ord. G.U. 29.12.1995, n. 302)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
- 37) - **Deliberazione CICR 2.8.1996** (G.U. 27.8.1996, n. 200)
Attuazione dell'art. 53, comma 1, lett. *d*), e dell'art. 67, comma 1, lett. *d*), del D.lgs. 1.9.1993, n. 385, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa secondaria
- 38) - **DL 24.9.1996, n. 497** (G.U. 25.9.1996, n. 225)
Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli. (*Convertito nella L. 19.11.1996, n. 588.*)
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale
- 39) - **L. 19.11.1996, n. 588** (G.U. 21.11.1996, n. 273)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.9.1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Le procedure straordinarie e altre procedure speciali
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale
- 40) - **L. 23.12.1996, n. 662** (Suppl. ord. G.U. 28.12.1996, n. 303)
Misure di razionalizzazione di finanza pubblica.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
Prestazioni di protezione sociale
- 41) - **L. 31.12.1996, n. 675** (Suppl. ord. G.U. 8.1.1996, n. 5)
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
Le risorse aziendali: l'assetto organizzativo
- 42) - **Direttiva CE 27.1.1997, n. 5** (G.U. CE 14.2.1997, n. L 43)
Bonifici transfrontalieri.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Bonifici transfrontalieri
- 43) - **L. 3.4.1997, n. 94** (G.U. 8.4.1997, n. 81)
Modifiche alla L. 5.8.1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: I servizi di pagamento offerti alle amministrazioni pubbliche
- 44) - **Provvedimento Banca d'Italia 9.4.1997** (G.U. 17.4.1997, n. 89)
Disciplina del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché della liquidazione su base lorda delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il regolamento del contante
Il regolamento dei titoli
- 45) - **D.lgs. 7.8.1997, n. 279** (Suppl. ord. G.U. 22.8.1997, n. 195)
Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di

- tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: I servizi di pagamento offerti alle amministrazioni pubbliche
- 46) - D.lgs. 8.10.1997, n. 358** (G.U. 24.10.1997, n. 249)
 Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 47) - DPR 10.11.1997, n. 513** (G.U. 13.3.1998, n. 60)
 Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della L. 15.3.1997, n. 59.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Firme elettroniche
- 48) - D.lgs. 21.11.1997, n. 461** (Suppl. ord. G.U. 3.1.1998, n. 2)
 Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'art. 3, comma 160, della L. 23.12.1996, n. 662.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 49) - L. 27.12.1997, n. 449** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1997, n. 302)
 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: Gli investimenti
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
 Finanza decentrata
- 50) - D.lgs. 24.2.1998, n. 58** (Suppl. ord. G.U. 26.3.1998, n. 71)
 Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L. 6.2.1996, n. 52.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
 La normativa secondaria
 Le ispezioni
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca: la ricerca giuridica
- 51) - D.lgs. 10.3.1998, n. 43** (G.U. 14.3.1998, n. 61)
 Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
- 52) - Direttiva CE 19.5.1998, n. 26** (G.U. CE 11.6.1998, n. L 166)
 Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il quadro normativo in Italia e in Europa
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari
- 53) - D.lgs. 24.6.1998, n. 213** (Suppl. ord. G.U. 8.7.1998, n. 157)
 Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 17.12.1997, n. 433.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 54) - L. 30.6.1998, n. 208** (G.U. 3.7.1998, n. 153)
 Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un

Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

55) - D.lgs. 26.8.1998, n. 319 (G.U. 4.9.1998, n. 206)

Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 17.12.1997, n. 433.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Criteri contabili e di valutazione
Situazione patrimoniale

56) - Indirizzo BCE 1.12.1998, n. NP22

Quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabili nel Sistema europeo di banche centrali modificato il 15.12.1999 (BCE/1999/9) e il 14.12.2000 (BCE/2000/18).

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Principi di redazione del bilancio

57) - L. 23.12.1998, n. 448 (Suppl. ord. G.U. 29.12.1998, n. 302)

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

58) - L. 23.12.1998, n. 461 (G.U. 7.1.1999, n. 4)

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 20.11.1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: Aiuti di Stato

59) - DM 23.12.1998 (G.U. 29.12.1998, n. 302)

Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici.

D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari

Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato

60) - Delibera Consob 23.12.1998, n. 11768 (G.U. 30.12.1998, n. 303)

Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, e del D.lgs. 24.6.1998, n. 213, in materia di mercati.

G - La supervisione sui mercati

Testo: L'attività normativa in Italia

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca

L'operatività della Banca: banca centrale e mercati

61) - L. 12.3.1999, n. 68 (Suppl. ord. G.U. 23.3.1999, n. 68)

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca

Le risorse aziendali: le risorse umane

62) - Raccomandazione BCE 8.4.1999, n. NP7

Trattamento contabile dei costi sostenuti per l'emissione di banconote.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Principi di redazione del bilancio

63) - L. 30.4.1999, n. 130 (G.U. 14.5.1999, n. 111)

Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: Redditività, rischi e patrimonio degli intermediari

64) - D.lgs. 11.5.1999, n. 135 (G.U. 17.5.1999, n. 113)

Disposizioni integrative della L. 31.12.1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.

- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 Le risorse aziendali: l'assetto organizzativo
- 65) - Delibera Consob 14.5.1999, n. 11971** (G.U. 28.5.1999, n. 123)
 Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, in materia di emittenti.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia
- 66) - D.lgs. 17.5.1999, n. 153** (G.U. 31.5.1999, n. 125)
 Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 20.11.1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.12.1998, n. 461.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Aiuti di Stato
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 Le risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 67) - Provvedimento Banca d'Italia 16.6.1999** (G.U. 18.6.1999, n. 141)
 Istituzione di un Fondo di garanzia della liquidazione nelle operazioni stipulate sui titoli del comparto azionario quotati in Borsa e nel "Nuovo Mercato".
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia
- 68) - L. 25.6.1999, n. 205** (G.U. 28.6.1999, n. 149)
 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Centrale di allarme interbancaria
- 69) - L. 28.10.1999, n. 410** (G.U. 11.11.1999, n. 265)
 Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 70) - Direttiva CE 13.12.1999, n. 93** (G.U. CE 19.1.2000, n. L 13/12)
 Quadro comunitario per le firme elettroniche.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Firmate elettroniche
- 71) - L. 23.12.1999, n. 488** (Suppl. ord. G.U. 27.12.1999, n. 302)
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 72) - D.lgs. 30.12.1999, n. 507** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)
 Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25.6.1999, n. 205.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Centrale di allarme interbancaria
- 73) - D.lgs. 18.2.2000, n. 56** (G.U. 15.3.2000, n. 62)
 Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della L. 13.5.1999, n. 133.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 74) - L. 8.3.2000, n. 53** (G.U. 13.2.2000, n. 60)
 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 75) - Provvedimento Banca d'Italia 28.3.2000**
Modifica della disciplina delle assegnazioni.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il regolamento dei titoli
Appendice: Disciplina delle assegnazioni e delle penali per i ritardi nel regolamento dei saldi finali a debito
- 76) - Direttiva CE 8.6.2000, n. 31** (G.U. CE 17.7.2000, n. L 178)
Direttiva relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico).
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Commercio elettronico
- 77) - D.lgs. 28.7.2000, n. 253** (G.U. 11.9.2000, n. 212)
Attuazione della direttiva CE 97/5 sui bonifici transfrontalieri.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Bonifici transfrontalieri
- 78) - Direttiva CE 18.9.2000, n. 46** (G.U. CE 27.10.2000, n. L 275)
Avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo in Italia e in Europa
- 79) - Provvedimento Banca d'Italia 30.10.2000** (G.U. 7.11.2000, n. 260)
Autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati rilasciata alla società Monte Titoli Spa.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il regolamento dei titoli
- 80) - L. 14.11.2000, n. 331** (G.U. 17.11.2000, n. 269)
Norme per l'istituzione del servizio militare professionale.
C - La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego
- 81) - L. 21.11.2000, n. 342** (Suppl. ord. G.U. 25.11.2000, n. 276)
Misure in materia fiscale.
C - La finanza pubblica
Testo: L'Italia
Le entrate delle Amministrazioni pubbliche
Appendice: Imposte dirette
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Situazione patrimoniale
- 82) - L. 23.12.2000, n. 388** (Suppl. ord. G.U. 29.12.2000, n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
B - Reddito, prezzi e bilanci dei pagamenti
Testo: La composizione dell'occupazione in Italia
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Prestazioni di protezione sociale
- 83) - DPR 28.12.2000, n. 445** (Suppl. ord. G.U. 20.2.2001, n. 42)
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Firme elettroniche
- 84) - Deliberazione CIPE 1.2.2001, n. 3** (G.U. 28.3.2001, n. 73)
Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale

- 85) - DPR 14.3.2001, n. 144** (G.U. 23.4.2001, n. 94)
Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa secondaria
F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito
Testo: Lo sviluppo della concorrenza
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Servizi di bancoposta
- 86) - D.lgs. 26.3.2001, n. 151** (Suppl. ord. G.U. 26.4.2001, n. 96)
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8.3.2000, n. 53.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 87) - D.lgs. 30.3.2001, n. 165** (Suppl. ord. G.U. 9.5.2001, n. 106)
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
C - La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego
- 88) - D.lgs. 12.4.2001, n. 210** (G.U. 7.6.2001, n. 130)
Attuazione della direttiva CE 98/26 sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
G - La supervisione sui mercati
Testo: L'attività normativa in Italia
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo in Italia e in Europa
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
L'operatività della Banca: il sistema dei pagamenti e la Tesoreria
- 89) - D.lgs. 8.5.2001, n. 215** (Suppl. ord. G.U. 11.6.2001, n. 133)
Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della L. 14.11.2000, n. 331.
C - La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego
- 90) - Direttiva CE 28.5.2001, n. 34** (G.U. CE 6.7.2001, n. L 184)
Ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e informazione da pubblicare su detti valori.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
- 91) - DM 4.6.2001** (G.U. 21.6.2001, n. 142)
Autorizzazione alla MTS spa all'esercizio del segmento di mercato "Bondvision"; approvazione del relativo regolamento e ammissione alle negoziazioni di detto mercato di altre tipologie di soggetti diversi dagli intermediari finanziari, a norma dell'art. 66, commi 1 e 2, del D.lgs. 24.2.1998, n. 58.
G - La supervisione sui mercati
Testo: La vigilanza sulle società di gestione
- 92) - Provvedimento Banca d'Italia 18.7.2001** (G.U. 17.8.2001, n. 190)
Capitale minimo delle società di gestione del risparmio.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Struttura del sistema finanziario: le società di gestione del risparmio
- 93) - Accordo 8.8.2001** (G.U. 6.9.2001, n. 207)
Accordo tra Governo, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3.8.2000 (repertorio atti 1004) e il 22.3.2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
- 94) - DPR 20.8.2001, n. 384** (G.U. 24.10.2001, n. 248)
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia.

- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 Le risorse aziendali: il patrimonio immobiliare e le dotazioni
 Le risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 95) - DL 18.9.2001, n. 347** (G.U. 19.9.2001, n. 218)
 Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. (Convertito nella L. 16.11.2001, n. 405.)
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
- 96) - DL 25.9.2001, n. 350** (G.U. 26.9.2001, n. 224)
 Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (Convertito nella L. 23.11.2001, n. 409.)
B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione netta sull'estero
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-REL
- 97) - DL 25.9.2001, n. 351** (G.U. 26.9.2001, n. 224)
 Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare. (Convertito nella L. 23.11.2001, n. 410.)
C - La finanza pubblica
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 98) - Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3** (G.U. 24.10.2001, n. 248)
 Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
- 99) - L. 18.10.2001, n. 383** (G.U. 24.10.2001, n. 248)
 Primi interventi per il rilancio dell'economia.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: Gli investimenti
- C - La finanza pubblica**
Testo: Le entrate delle Amministrazioni pubbliche
Appendice: Imposte dirette
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: Redditività, rischi e patrimonio degli intermediari: le società finanziarie
- 100) - Provvedimento Banca d'Italia 18.10.2001** (G.U. 30.10.2001, n. 253)
 Giornate di chiusura del sistema di regolamento lordo BI-REL.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-REL
- 101) - DM 7.11.2001, n. 458** (G.U. 4.1.2002, n. 3)
 Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Centrale di allarme interbancaria
- 102) - L. 23.11.2001, n. 409** (G.U. 24.11.2001, n. 274)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione netta sull'estero
H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-REL
- 103) - L. 23.11.2001, n. 410** (G.U. 24.11.2001, n. 274)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.

- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 104) - Direttiva CE 4.12.2001, n. 97** (G.U. CE 28.12.2001, n. L 344)
 Modifica della direttiva CEE 91/308 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La normativa e la vigilanza sulle società di gestione e sulle infrastrutture dei mercati
- 105) - Decisione BCE 6.12.2001, n. 15** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337/52)
 Emissione delle banconote in euro.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Criteri contabili e di valutazione
- 106) - Decisione BCE 6.12.2001, n. 16** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337/55)
 Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 Le risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
 Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Criteri contabili e di valutazione
- 107) - DM 11.12.2001** (G.U. 14.12.2001, n. 290)
 Modifica del saggio di interesse legale.
- H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Disposizioni per accelerare la realizzazione della tesoreria telematica
- 108) - DM 13.12.2001, n. 456** (G.U. 3.1.2002, n. 2)
 Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.
- H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Bonifici transfrontalieri
- 109) - DPR 15.12.2001, n. 482** (G.U. 14.2.2002, n. 38)
 Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali.
- H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: I servizi di pagamento offerti alle amministrazioni pubbliche
 I servizi di corrispondenza e l'emissione di vaglia cambiari
Appendice: Pagamenti delle amministrazioni statali da e per l'estero
- 110) - Regolamento CE 19.12.2001, n. 2560** (G.U. CE 28.12.2001, n. L 344/13)
 Pagamenti transfrontalieri in euro.
- H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro
- 111) - Direttiva CE 20.12.2001, n. 115** (G.U. CE 17.1.2002, n. L 15/24)
 Modifiche alla direttiva CEE 77/388 al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.
- H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Gli strumenti di pagamento innovativi
- 112) - Regolamento BCE 20.12.2001, n. 18** (G.U. CE 12.1.2002, n. L 10/24)
 Statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca

Le risorse aziendali: la risorsa statistica

113) - L. 21.12.2001, n. 443 (Suppl. ord. G.U. 27.12.2001, n. 299)

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: Gli investimenti

114) - L. 28.12.2001, n. 448 (Suppl. ord. G.U. 29.12.2001, n. 301)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

C - La finanza pubblica

Testo: L'Italia

Le spese delle Amministrazioni pubbliche

Appendice: Imposte dirette

Imposte indirette

Finanza decentrata

Prestazioni di protezione sociale

Pubblico impiego

115) - Direttiva CE 21.1.2002, n. 2001/107 (G.U. CE 13.2.2002, n. L 41)

Modifica della direttiva CEE 85/611 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) con riguardo agli investimenti OICVM.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

116) - Direttiva CE 21.1.2002, n. 2001/108 (G.U. CE 13.2.2002, n. L 41)

Modifica della direttiva CEE 85/611 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) con riguardo agli investimenti OICVM.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

117) - D.lgs. 23.1.2002, n. 10 (G.U. 15.2.2002, n. 39)

Attuazione della direttiva CE 1999/93 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.

H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Firme elettroniche

118) - Regolamento Banca d'Italia 29.1.2002 (G.U. 1.2.2002, n. 27)

Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Centrale di allarme interbancaria

119) - L. 1.3.2002, n. 39 (Suppl. ord. G.U. 26.3.2002, n. 72)

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.

H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Testo: Il quadro normativo in Italia e in Europa

120) - DM 1.3.2002 (G.U. 4.4.2002, n. 79)

Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 66, comma 1, della L. 23.12.2000, n. 388. Anno 2002.

C - La finanza pubblica

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

121) - DPR 29.4.2002, n. 123 (G.U. 25.6.2002, n. 147)

Regolamento recante modifiche al DPR 8.7.1986, n. 429, in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato.

H -La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Nuove modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato

122) - Direttiva CE 6.6.2002, n. 47 (G.U. CE 27.6.2002, n. L 168/43)

Contratti di garanzia finanziaria.

G - La supervisione sui mercati

Testo: La normativa e la vigilanza sulle società di gestione e sulle infrastrutture dei mercati

123) - DL 8.7.2002, n. 138 (G.U. 8.7.2002, n. 158)

Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. (*Convertito nella L. 8.8.2002, n. 178.*)

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette

124) - L. 30.7.2002, n. 189 (Suppl. ord. G.U. 26.8.2002, n. 199)

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

B - Reddito, prezzi e bilanci dei pagamenti

Testo: La composizione dell'occupazione in Italia

125) - L. 8.8.2002, n. 178 (Suppl. ord. G.U. 10.8.2002, n. 187)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 8.7.2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette

126) - DL 6.9.2002, n. 194 (G.U. 6.9.2002, n. 209)

Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica. (*Convertito nella L. 31.10.2002, n. 246.*)

C - La finanza pubblica

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

127) - Direttiva CE 23.9.2002, n. 65 (G.U. CE 9.10.2002, n. L 271)

Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e modifica della direttiva CEE 90/619 del Consiglio e delle direttive CE 97/7e 98/27.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

128) - DL 24.9.2002, n. 209 (G.U. 25.9.2002, n. 225)

Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo. (*Convertito nella L. 22.11.2002, n. 265.*)

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Conto economico

129) - DL 25.9.2002, n. 210 (G.U. 25.9.2002, n. 225)

Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale. (*Convertito nella L. 22.11.2002, n. 266.*)

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

130) - Provvedimento Banca d'Italia 30.9.2002 (G.U. 10.10.2002, n. 238)

Definizione delle prescrizioni per i sistemi di regolamento titoli ex art. 2, comma 2, del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, di attuazione della direttiva CE 98/26.

H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari

131) - D.lgs. 9.10.2002, n. 231 (G.U. 23.10.2002, n. 249)

Attuazione della direttiva CE 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca

Le risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile

132) - Provvedimento Banca d'Italia 22.10.2002 (G.U. 5.11.2002, n. 259)

Disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli artt. 68, 69, comma 2, e 70 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58.

G - La supervisione sui mercati

Testo: L'attività normativa in Italia

133) - L. 31.10.2002, n. 246 (G.U. 5.11.2002, n. 259)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 6.9.2002, n. 194, recante misure urgenti per

- il controllo, la trasparenza e il contenimento della spesa pubblica.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 134) - DM 31.10.2002** (G.U. 17.12.2002, n. 295)
 Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante titoli di pagamento dematerializzati
- 135) - DM 12.11.2002** (G.U. 15.11.2002, n. 268)
 Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del DPR 15.12.2001, n. 482.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il quadro normativo in Italia e in Europa
Appendice: Pagamenti delle amministrazioni statali da e per l'estero
- 136) - DM 20.11.2002** (G.U. 5.12.2002, n. 285)
 Determinazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2002, e determinazione del valore definitivo per l'anno 2001.
- C - La finanza pubblica**
Testo: Le spese delle Amministrazioni pubbliche
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 137) - Decisione BCE 21.11.2002, n. 9** (G.U. CE 28.11.2002, n. L 323/49)
 Distribuzione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Criteri contabili e di valutazione
- 138) - L. 22.11.2002, n. 265** (G.U. 23.11.2002, n. 275)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.9.2002, n. 209, recante disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Conto economico
- 139) - L. 22.11.2002, n. 266** (G.U. 23.11.2002, n. 275)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 140) - Indirizzo BCE 5.12.2002, n. 10** (G.U. UE 3.3.2003, n. L 58/1)
 Quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Principi di redazione del bilancio
 Modifiche allo schema di situazione patrimoniale
- 141) - Direttiva CE 16.12.2002, n. 87** (G.U. CE 11.2.2003, n. L 35/1)
 Vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive CEE 73/239, 79/267, 92/96, 93/6 e 93/22 del Consiglio e le direttive CE 98/78 e 2000/12 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale

142) - Regolamento CE 16.12.2002, n. 2003/1 (G.U. CE 4.1.2003, n. L 1/1)

Applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato.

F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: L'evoluzione del quadro normativo e i procedimenti rilevanti per la concorrenza

143) - DM 19.12.2002 (G.U. 31.12.2002, n. 305)

Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dall'1.1.2003.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette

144) - DL 24.12.2002, n. 282 (G.U. 24.12.2002, n. 301)

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. (*Convertito nella L. 21.2.2003, n. 27.*)

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione netta sull'estero

C - La finanza pubblica

Testo: L'Italia
Le entrate delle Amministrazioni pubbliche

Appendice: Imposte dirette

F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: Aiuti di Stato

145) - L. 27.12.2002, n. 289 (Suppl. ord. G.U. 31.12.2002, n. 305)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: La composizione dell'occupazione in Italia

C - La finanza pubblica

Testo: L'Italia
Le entrate delle Amministrazioni pubbliche
Le spese delle Amministrazioni pubbliche
Le Amministrazioni locali

Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Finanza decentrata
Contributi sociali
Prestazioni di protezione sociale
Pubblico impiego

H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca

Le risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile

Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa

Principi di redazione del bilancio
Criteri contabili e di valutazione
Situazione patrimoniale
Conto economico

146) - DL 13.1.2003, n. 2 (G.U. 13.1.2003, n. 9)

Differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche. (*Convertito nella L. 14.3.2003, n. 39.*)

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette

147) - DM 13.1.2003 (G.U. 28.1.2003, n. 22)

Riduzione delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del DPR 6.3.1978, n. 218, per l'anno 2003.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette

148) - L. 16.1.2003, n. 3 (Suppl. ord. G.U. 20.1.2003, n. 15)

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

C - La finanza pubblica

Appendice: Pubblico impiego

149) - D.lgs. 17.1.2003, n. 5 (Suppl. ord. G.U. 22.1.2003, n. 17)

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della L. 3.10.2001, n. 366.

- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca: la Vigilanza creditizia e finanziaria
 L'operatività della Banca: la ricerca giuridica
- 150) - D.lgs. 17.1.2003, n. 6** (Suppl. ord. G.U. 22.1.2003, n. 17)
 Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3.10.2001, n. 366.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca: la Vigilanza creditizia e finanziaria
 L'operatività della Banca: la ricerca giuridica
 Le risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 151) - Direttiva CE 28.1.2003, n. 6** (G.U. UE 12.4.2003, n. L 96/16)
 Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (abusi di mercato).
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 152) - DM 31.1.2003** (G.U. 24.2.2003, n. 45)
 Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 153) - DM 31.1.2003, n. 47** (G.U. 25.3.2003, n. 70)
 Regolamento recante modificazioni al regolamento attuativo dell'art. 37 del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, in materia di fondi comuni di investimento, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del DL 25.9.2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla L. 23.11.2001, n. 410.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: Struttura del sistema finanziario: le società di gestione del risparmio
- 154) - L. 3.2.2003, n. 14** (Suppl. ord. G.U. 7.2.2003, n. 31)
 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 155) - L. 14.2.2003, n. 30** (G.U. 26.2.2003, n. 47)
 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: La regolamentazione del mercato del lavoro in Italia
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 156) - L. 21.2.2003, n. 27** (Suppl. ord. G.U. 22.2.2003, n. 44)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.12.2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: La bilancia dei pagamenti e la posizione netta sull'estero
- C - La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
 Le entrate delle Amministrazioni pubbliche
Appendice: Imposte dirette
- F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Aiuti di Stato
- 157) - Deliberazione CICR 4.3.2003** (G.U. 27.3.2003, n. 72)
 Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 158) - Decisione BCE 6.3.2003**
 Variazione dei tassi ufficiali.
D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari
Testo: I tassi di interesse e il cambio
Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema
- 159) - Provvedimento Banca d'Italia 7.3.2003 (G.U. 12.3.2003, n. 59)**
 Riduzione del tasso ufficiale di riferimento.
D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari
Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema
- 160) - L. 14.3.2003, n. 39 (G.U. 14.3.2003, n. 61)**
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 13.1.2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette
- 161) - L. 28.3.2003, n. 53 (G.U. 2.4.2003, n. 77)**
 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 162) - DM 28.3.2003 (G.U. 31.3.2003, n. 75)**
 Determinazione del coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito ex art. 1, comma 2, del D.lgs. 18.12.1997, n. 466 del 1997.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
- 163) - DL 31.3.2003, n. 50 (G.U. 31.3.2003, n. 75)**
 Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali. (*Convertito nella L. 20.5.2003, n. 116.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
- 164) - DM 2.4.2003 (G.U. 8.4.2003, n. 82)**
 Determinazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lett. a), della L. 27.12.2002, n. 289, dell'entità massima della misura dei contributi di cui all'art. 8 della L. 23.12.2000, n. 388, utilizzabili, per l'anno 2003 e per quelli successivi, dalle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
- 165) - L. 7.4.2003, n. 80 (G.U. 18.4.2003, n. 91)**
 Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
 Conto economico
- 166) - DL 7.4.2003, n. 59 (G.U. 8.4.2003, n. 82)**
 Proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari. (*Decaduto. Norme in parte riproposte con il DL 24.6.2003, n. 143.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette
- 167) - DPR 7.4.2003, n. 137 (G.U. 17.6.2003, n. 138)**
 Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'art. 13 del D.lgs. 23.1.2002, n.10.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Firme elettroniche
- 168) - D.lgs. 8.4.2003, n. 66 (Suppl. ord. G.U. 14.4.2003, n. 87)**
 Attuazione delle direttive CE 93/104 e 2000/34 concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 Le risorse aziendali: le risorse umane

- 169) - D.lgs. 9.4.2003, n. 70** (Suppl. ord. G.U. 14.4.2003, n. 87)
Attuazione della direttiva CE 2000/31 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Commercio elettronico
- 170) - DM 9.4.2003** (G.U. 23.4.2003, n. 94)
Approvazione del nuovo modello per la compilazione della situazione dell'Istituto di emissione.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
Modifiche allo schema di situazione patrimoniale
- 171) - DL 14.4.2003, n. 73** (G.U. 16.4.2003, n. 89)
Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità. (*Convertito nella L. 10.6.2003, n. 133.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 172) - DPCM 18.4.2003** (G.U. 17.5.2003, n. 113)
Atto di indirizzo concernente il controllo ed il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003.
C - La finanza pubblica
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 173) - Provvedimento Banca d'Italia 16.5.2003** (G.U. 22.5.2003, n. 117)
Coordinamento fra sistemi di garanzia.
G - La supervisione sui mercati
Testo: L'attività normativa in Italia
- 174) - L. 20.5.2003, n. 116** (G.U. 28.5.2003, n. 122)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31.3.2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
- 175) - Direttiva CE 3.6. 2003, n. 41** (G.U. UE 23.9.2003, n. L 235)
Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
- 176) - L. 5.6.2003, n. 131** (G.U. 10.6.2003, n. 132)
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata
- 177) - Decisione BCE 5.6.2003**
Variazione dei tassi ufficiali.
D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari
Testo: I tassi di interesse e il cambio
Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema
- 178) - Provvedimento Banca d'Italia 5.6.2003** (G.U. 20.6.2003, n. 141)
Definizione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, relativamente ai sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari
- 179) - Provvedimento Banca d'Italia 6.6.2003** (G.U. 9.6.2003, n. 131)
Riduzione del tasso ufficiale di riferimento.
D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari
Appendice: Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema
- 180) - L. 10.6.2003, n. 133** (G.U. 14.6.2003, n. 136)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14.4.2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 181) - DL 24.6.2003, n. 143** (G.U. 24.6.2003, n. 144)
Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie

- e di gare indette dalla Consip spa nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato. (*Convertito nella L. 1.8.2003, n. 212.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Finanza decentrata
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 182) - DL 24.6.2003, n. 147** (G.U. 25.6.2003, n. 145)
Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali. (*Convertito nella L. 1.8.2003, n. 200.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
- 183) - DM 24.6.2003** (G.U. 10.7.2003, n. 158)
Monitoraggio del "Patto di stabilità interno" per l'anno 2003 per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 184) - D.lgs. 30.6.2003, n. 196** (Suppl. ord. G.U. 29.7.2003, n. 174)
Codice in materia di protezione dei dati personali.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
Le risorse aziendali: l'assetto organizzativo
- 185) - DM 15.7.2003** (G.U. 17.9.2003, n. 216)
Quarta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 186) - Provvedimento Banca d'Italia 25.7.2003** (Suppl. ord. G.U. 19.8.2003, n. 191)
Istruzioni di vigilanza per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 187) - Provvedimento Banca d'Italia 25.7.2003** (Suppl. ord. G.U. 19.8.2003, n. 191)
Trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 188) - DPR 31.7.2003** (G.U. 27.8.2003, n. 198)
Autorizzazione alle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Pubblico impiego
- 189) - L. 1.8.2003, n. 200** (G.U. 2.8.2003, n. 178)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.6.2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
- 190) - L. 1.8.2003, n. 212** (Suppl. ord. G.U. 11.8.2003, n. 185)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.6.2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip spa.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
Imposte indirette
Finanza decentrata
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 191) - D.lgs. 1.8.2003, n. 274** (G.U. 7.10.2003, n. 233)
Attuazione della direttiva CE 2001/107 e della direttiva CE 2001/108, che modificano la direttiva CEE 85/611 in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 192) - DM 6.8.2003** (G.U. 11.8.2003, n. 185)
Determinazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lett. a), della L. 27.12.2002, n. 289, dell'entità

massima della misura dei contributi, di cui all'art. 8 della L. 23.12.2000, n. 388, utilizzabili, per l'anno 2003, dalle imprese che hanno effettuato, entro il 31.12.2002, nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

193) - DM 6.8.2003 (G.U. 26.8.2003, n. 197)

Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi delle amministrazioni statali in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 15.12.2001, n. 482.

H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Pagamenti delle amministrazioni statali da e per l'estero

194) - Provvedimento Banca d'Italia 26.8.2003 (G.U. 24.9.2003, n. 222)

Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. Poste Italiane spa - Attività di bancoposta. Provvedimento Banca d'Italia 26.8.2003 ai sensi dell'art. 13, comma 2, della delibera CICR 4.3.2003.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La normativa secondaria

195) - Provvedimento Banca d'Italia 27.8.2003 (G.U. 9.9.2003, n. 209)

Fondi comuni di investimento chiusi.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La normativa secondaria

196) - DM 28.8.2003 (G.U. 29.10.2003, n. 252)

Criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo alle spese sostenute per l'iscrizione alle scuole paritarie.

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

197) - D.lgs. 10.9.2003, n. 276 (Suppl. ord. G.U. 11.10.2003, n. 235)

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.2.2003, n. 30.

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: La regolamentazione del mercato del lavoro in Italia

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

198) - DPCM 12.9.2003 (G.U. 14.10.2003, n. 239)

Fissazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003.

C - La finanza pubblica

Appendice: Pubblico impiego

199) - DPCM 12.9.2003 (G.U. 14.10.2003, n. 239)

Fissazione, per le amministrazioni provinciali e comunali, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2003.

C - La finanza pubblica

Appendice: Pubblico impiego

200) - Regolamento BCE 12.9.2003, n. 9 (G.U. UE 2.10.2003, n. L 250/10)

Applicazione di riserve obbligatorie minime.

D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari

Testo: La gestione operativa della politica monetaria nell'area dell'euro

Appendice: Riserva obbligatoria

201) - Sentenza Corte Costituzionale 24-29.9.2003, n. 300 (G.U. 8.10.2003, n. 40)

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

202) - Sentenza Corte Costituzionale 24-29.9.2003, n. 301 (G.U. 8.10.2003, n. 40)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale

203) - DL 30.9.2003, n. 269 (Suppl. ord. G.U. 2.10.2003, n. 229)

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (*Convertito nella L. 24.11.2003, n. 326.*)

- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: La regolamentazione del mercato del lavoro in Italia
- C - La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
 La politica di bilancio in Italia
Appendice: Imposte dirette
 Imposte indirette
 Finanza decentrata
 Contributi sociali
 Prestazioni di protezione sociale
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Testo: Il mercato azionario
 I fondi comuni di investimento mobiliare
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 204) - Provvedimento Banca d'Italia 20.10.2003** (G.U. 4.11.2003, n. 256)
 Designazione dei servizi di liquidazione "Express II" gestiti dalla Monte Titoli spa.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca: banca centrale e mercati
- 205) - L. 31.10.2003, n. 306** (Suppl. ord. G.U. 15.11.2003, n. 266)
 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- 206) - Direttiva CE 4.11.2003, n. 71** (G.U. UE 31.12.2003, n. L 345)
 Direttiva relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva CE 2001/34.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La supervisione sui mercati
- 207) - DM 14.11.2003, n. 104702** (G.U. 26.11.2003, n. 275)
 Modifiche al DM 13.5.1996 del Ministro del tesoro, relativo ai criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco di cui all'art. 107, comma 1, del D.lgs. 1.9.1993, n. 385.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
 Struttura del sistema finanziario: le società finanziarie
- 208) - DM 20.11.2003** (G.U. 5.12.2003, n. 283)
 Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 209) - DM 21.11.2003** (G.U. 1.12.2003, n. 279)
 Termini e modalità di pagamento dell'accisa e dell'imposta di consumo per l'anno 2003, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il D.lgs. 26.10.1995, n. 504.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 210) - L. 24.11.2003, n. 326** (Suppl. ord. G.U. 25.11.2003, n. 274)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.9.2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: La regolamentazione del mercato del lavoro in Italia
- C - La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
 La politica di bilancio in Italia
Appendice: Imposte dirette
 Imposte indirette
 Finanza decentrata
 Contributi sociali

Prestazioni di protezione sociale
Disposizioni finanziarie e di
ordinamento statale

**D - La politica monetaria nell'area dell'euro,
gli intermediari e i mercati monetari e
finanziari**

Testo: Il mercato azionario
I fondi comuni di investimento mo-
biliare

**E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli
intermediari non bancari**

Testo: La legislazione nazionale

211) - DL 24.11.2003, n. 328 (G.U. 25.11.2003, n. 274)

Interventi urgenti in materia di ammortiz-
zatori sociali e di formazione professionale.
(*Decaduto. Norme in parte recepite dalla L.*
24.12.2003, n. 350.)

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale

212) - DM 1.12.2003 (G.U. 10.12.2003, n. 286)

Modifica del saggio di interesse legale.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

213) - DM 1.12.2003, n. 389 (G.U. 4.2.2004, n. 28)

Regolamento concernente l'accesso al mercato
dei capitali da parte delle province, dei comuni,
delle città metropolitane, delle comunità monta-
ne e delle comunità isolane, nonché dei consorzi
tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'art.
41, comma 1, della L. 28.12.2001, n. 448.

C - La finanza pubblica

Appendice: Finanza decentrata

214) - DM 5.12.2003 (Suppl. ord. G.U. 12.12.2003, n. 288)

Attuazione del DL 30.9.2003, n. 269, conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003, n.
326 per la trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in società per azioni.

C - La finanza pubblica

Testo: L'Italia

Appendice: Finanza decentrata
Disposizioni finanziarie e di
ordinamento statale

215) - Provvedimento Banca d'Italia 5.12.2003
(G.U. 17.12.2003, n. 292)

Regolamento recante l'individuazione dei tipi

di dati e delle operazioni eseguibili, ai sensi
dell'art. 2, comma 3-bis, della L. 31.12.1996,
n. 675, e dell'art. 5, comma 5-bis, del D.lgs.
11.5.1999, n. 135.

**I - Amministrazione e bilancio della Banca
d'Italia**

Testo: Le attività e l'organizzazione della
Banca
Le risorse aziendali: l'assetto or-
ganizzativo

216) - DL 10.12.2003, n. 341 (G.U. 11.12.2003, n. 287)

Disposizioni urgenti in materia di servizio di
riscossione dei versamenti unitari. (*Convertito
nella L. 9.2.2004, n. 31.*)

C - La finanza pubblica

Testo: L'Italia
Le entrate delle Amministrazioni
pubbliche

Appendice: Imposte indirette

217) - D.lgs. 12.12.2003, n. 344 (Suppl. ord. G.U.
16.12.2003, n. 291)

Riforma dell'imposizione sul reddito delle socie-
tà, a norma dell'art. 4 della L. 7.4.2003, n. 80.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette

**D - La politica monetaria nell'area dell'euro,
gli intermediari e i mercati monetari e
finanziari**

Testo: I conti economici

**I - Amministrazione e bilancio della Banca
d'Italia**

Testo: Le attività e l'organizzazione della
Banca
Le risorse aziendali: controlli in-
terni e organizzazione contabile
Il bilancio della Banca d'Italia: nota
integrativa
Situazione patrimoniale

218) - DM 17.12.2003 (G.U. 31.12.2003, n. 302)

Tabelle di ripartizione dei prezzi di ven-
dita al pubblico delle sigarette a decorrere
dall'1.1.2004.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette

219) - Decisione BCE 18.12.2003, n. 17 (G.U. UE
15.1.2004, n. L 9/27)

Quote percentuali detenute dalle banche centra-
li nazionali nello schema per la sottoscrizione

- del capitale della Banca centrale europea.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa
 Situazione patrimoniale
- 220) - L. 24.12.2003, n. 350** (Suppl. ord. G.U. 27.12.2003, n. 299)
 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
- C - La finanza pubblica**
Testo: La politica di bilancio in Italia
 Le Amministrazioni locali
Appendice: Imposte dirette
 Imposte indirette
 Finanza decentrata
 Prestazioni di protezione sociale
 Pubblico impiego
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 Le risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile
- 221) - DL 24.12.2003, n. 355** (G.U. 29.12.2003, n. 300)
 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (*Convertito nella L. 27.2.2004, n. 47.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
 Imposte indirette
 Finanza decentrata
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 222) - D.lgs. 30.12.2003, n. 396** (Suppl. ord. G.U. 9.3.2004, n. 57)
 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico (*Testo B*).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 223) - DPR 30.12.2003, n. 397** (Suppl. ord. G.U. 9.3.2004, n. 57)
 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di debito pubblico (*Testo C*).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 224) - DPR 30.12.2003, n. 398** (Suppl. ord. G.U. 9.3.2004, n. 57)
 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (*Testo A*).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 225) - Regolamento CE 20.1.2004, n. 139** (G.U. UE 29.1.2004, n. L 24)
 Controllo delle concentrazioni tra imprese.
- F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: L'evoluzione del quadro normativo e i procedimenti rilevanti per la concorrenza
- 226) - DM 23.1.2004** (G.U. 3.2.2004, n. 27)
 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Gli strumenti di pagamento innovativi
- 227) - DL 30.1.2004, n. 24** (G.U. 2.2.2004, n. 26)
 Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati. (*Convertito nella L. 31.3.2004, n. 87.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
 Pubblico impiego
- 228) - Circolare 3.2.2004, n. 5** (G.U. 10.2.2004, n. 33)
 "Patto di stabilità interno" per gli anni 2004-2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 229) - D.lgs. 6.2.2004, n. 37** (Suppl. ord. G.U. 14.2.2004, n. 37)
 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 17.1.2003, nn. 5 e 6, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 1.9.1993,

- n. 385, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24.2.1998, n. 58.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca: la ricerca giuridica
- 230) - L. 9.2.2004, n. 31** (G.U. 9.2.2004, n. 32)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 10.12.2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.
- C - La finanza pubblica**
Testo: L'Italia
 Le entrate delle Amministrazioni pubbliche
Appendice: Imposte indirette
- 231) - DM 12.2.2004** (G.U. 25.2.2004, n. 46)
 Riduzione, per l'anno 2004, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6.3.1978, n. 218.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 232) - DM 18.2.2004** (G.U. 1.3.2004, n. 50)
 Tabella di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dall'1.3.2004.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
- 233) - D.lgs. 20.2.2004, n. 52** (G.U. 28.2.2004, n. 49)
 Attuazione della direttiva CE 2001/115 che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Gli strumenti di pagamento innovativi
- 234) - D.lgs. 20.2.2004, n. 56** (Suppl. ord. G.U. 28.2.2004, n. 49)
 Attuazione della direttiva CE 2001/97 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La normativa e la vigilanza sulle società di gestione e sulle infrastrutture dei mercati
- 235) - DL 23.2.2004, n. 41** (G.U. 24.2.2004, n. 45)
 Disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione. (*Convertito nella L. 23.4.2004, n. 104.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 236) - Provvedimento Banca d'Italia 24.2.2004** (G.U. 30.3.2004, n. 75)
 Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art.146 del D.lgs. 1.9.1993, n. 385.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: L'attività di sorveglianza
Appendice: Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca
 L'operatività della Banca: il sistema dei pagamenti e la Tesoreria
- 237) - L. 27.2.2004, n. 47** (G.U. 27.2.2004, n. 48)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.12.2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
 Imposte indirette
 Finanza decentrata
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 238) - DM 5.3.2004** (G.U. 18.3.2004, n. 65)
 Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazio-

- ne dell'art. 32, comma 1, della L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - anno 2004.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale
- 239) - DM 15.3.2004** (G.U. 24.3.2004, n. 70)
 Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili ICI, dovuta per l'anno 2004.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 240) - Deliberazione CICR 23.3.2004** (G.U. 28.4.2004, n. 99)
 Modifica della delibera CICR 2.8.1996 in tema di "Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni".
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: Redditività, rischi e patrimonio degli intermediari
 La normativa secondaria
- 241) - Circolare Banca d'Italia 26.3.2004, n. 253** (Suppl. ord. G.U. 22.4.2004, n. 94)
 Istruzioni di vigilanza per gli Istituti di moneta elettronica (Imel).
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 242) - DL 29.3.2004, n. 80** (G.U. 30.3.2004, n. 75)
 Disposizioni urgenti in materia di enti locali.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata
- 243) - DM 30.3.2004** (G.U. 5.4.2004, n. 80)
 Determinazione del coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito, ex art. 1, comma 2 del D.lgs. 18.12.1997, n. 466 (*dual income tax*).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 244) - L. 31.3.2004, n. 87** (G.U. 2.4.2004, n. 78)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.1.2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette
 Pubblico impiego
- 245) - DL 31.3.2004, n. 82** (G.U. 31.3.2004, n. 76)
 Proroga di termini in materia edilizia.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 246) - DM 1.4.2004** (G.U. 23.4.2004, n. 95)
 Attuazione dell'art. 3, comma 102, della L. 24.12.2003, n. 350 - Definizione delle modalità di applicazione del contributo di solidarietà, per il periodo 2004-2006.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale
- 247) - DM 8.4.2004** (G.U. 14.4.2004, n. 87)
 Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 23-*decies*, comma 5, del DL 24.12.2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2004, n. 47.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette
- 248) - Provvedimento Banca d'Italia 9.4.2004** (G.U. 28.4.2004, n. 99)
 10° aggiornamento del 9.4.2004 alla circolare 21.4.1999, n. 229. Istruzioni di vigilanza per le banche: introduzione di un capitolo sull'attività di "bancoposta".
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La normativa secondaria
- 249) - Direttiva CE 21.4.2004, n. 25** (G.U. UE 30.4.2004, n. L 142/12)
 Direttiva concernente le offerte pubbliche di acquisto.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: La supervisione sui mercati

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca

Le risorse aziendali: relazioni con istituzioni e organismi esterni

250) - Direttiva CE 21.4.2004, n. 39 (G.U. UE 30.4.2004, n. L 145/1)

Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive CEE/85/611 e 93/6 del Consiglio e la direttiva CE/2000/12 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva CEE/93/22 del Consiglio.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La cooperazione internazionale e le norme comunitarie

G - La supervisione sui mercati

Testo: La supervisione sui mercati

La normativa e la vigilanza sulle società di gestione e sulle infrastrutture dei mercati

Il quadro di riferimento comunitario

Appendice: Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari

251) - L. 23.4.2004, n. 104 (G.U. 24.4.2004, n. 96)

Conversione in legge, con modificazioni del DL 23.2.2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.

C - La finanza pubblica

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Descrizione

(la suddivisione in parti corrisponde a quella seguita per il testo)

C – LA FINANZA PUBBLICA

Imposte dirette

a) *Imposte sul reddito e altre disposizioni minori* – Nel 2003 hanno trovato applicazione le norme in materia di Irpef incluse nella legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) con le quali è stato dato avvio al primo modulo della riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le indicazioni contenute nella legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (L. 7.4.2003, n. 80, cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*). Contestualmente è stata introdotta, limitatamente al 2003, una clausola di salvaguardia in base alla quale non sono dovuti pagamenti relativi all'Irpef superiori a quelli determinati dalla struttura dell'imposta in vigore al 31 dicembre 2002. La clausola è stata prorogata al 2004 dalla legge finanziaria per tale anno (L. 24.12.2003, n. 350).

Il regime della *Dual income tax* (DIT) per le società, dopo essere stato limitato agli incrementi di capitale effettuati fino al 30 giugno del 2001 (L. 18.10.2001, n. 383), è stato abolito dal periodo d'imposta 2004 (D.lgs. 12.12.2003, n. 344). Il coefficiente di remunerazione ordinario utilizzato per il calcolo dell'utile agevolato è stato fissato nella misura del 5,7 per cento per il 2002 (DM 28.3.2003) e del 5 per cento per il 2003 (DM 30.3.2004).

Il D.lgs. 344 del 2003, emanato in attuazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (L. 80 del 2003), ha introdotto, dal 1° gennaio 2004, una nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle società (il cui acronimo è ora Ires in luogo del precedente Irpeg) che si applica alle società di capitali e in via transitoria agli enti non commerciali. La riforma ha comportato una revisione delle disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, emanato con il DPR 22.12.1986, n. 917) sia in materia di determinazione del reddito imponibile delle società, sia in materia di tassazione in capo alle persone fisiche dei dividendi societari e delle plusvalenze. La revisione è volta a garantire il coordinamento tra la tassazione delle società di capitali e quella dei loro soci (cfr. in questa Appendice il punto b) del paragrafo: *Imposte dirette*).

La nuova disciplina elimina il credito d'imposta sui dividendi, rendendo così definitiva la tassazione dei redditi societari in capo alle società che li producono. Disposizioni transitorie contenute nel DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326) hanno limitato il credito d'imposta spettante sulle distribuzioni degli utili accantonati a riserva deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e fino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003.

Le principali modifiche che interessano la determinazione del reddito imponibile delle società riguardano il trattamento fiscale dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze relative a partecipazioni in società (escluse le società semplici). In particolare, i dividendi corrisposti sia da società residenti sia da società non residenti sono esclusi dalla

formazione del reddito imponibile per il 95 per cento del loro ammontare. Relativamente alle plusvalenze e alle minusvalenze su partecipazioni, è stato introdotto il sistema cosiddetto della *participation exemption* che ne sancisce, in determinate circostanze, l'irrelevanza fiscale: *a)* nel caso di plusvalenze o minusvalenze realizzate qualora le partecipazioni siano possedute da almeno dodici mesi, siano classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso, siano relative a società partecipate che svolgono un'attività commerciale, siano relative a società residenti in uno Stato diverso da quelli a regime fiscale privilegiato (le ultime due condizioni devono sussistere da almeno tre anni dal realizzo); *b)* nel caso di plusvalenze e minusvalenze derivanti da valutazione. In assenza dei requisiti indicati alla lettera *a)*, le plusvalenze (minusvalenze) sulle azioni continuano a essere tassate (dedotte) al realizzo.

Sono state emanate alcune norme al fine di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese (*thin capitalisation*). In particolare, è stata introdotta l'ineducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti erogati dai soci qualificati e da parti correlate (società controllate o, in caso di soci persone fisiche, coniuge e familiari) che eccedono una determinata soglia. Tale soglia è stata fissata nel rapporto di quattro a uno (cinque a uno nel 2004) tra l'ammontare medio annuo dei finanziamenti erogati o garantiti dal singolo socio qualificato e da parti correlate e la quota di patrimonio netto contabile riferibile allo stesso soggetto. La *thin capitalisation* non si applica comunque qualora non sia superata la medesima soglia con riferimento ai finanziamenti erogati dal complesso dei soci qualificati. Nel calcolo sono ricompresi anche i finanziamenti infruttiferi qualora la remunerazione media degli altri finanziamenti erogati dai soci rilevanti e da parti correlate superi il tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale. Questo regime non si applica alle banche e agli intermediari finanziari (ad eccezione delle holding) nonché ai soggetti con un livello di ricavi inferiore a quello previsto per l'applicazione degli studi di settore. Con riferimento al socio, la quota degli interessi ineducibili per la società sconta l'applicazione del regime fiscale previsto per i dividendi.

È stata abolita la possibilità, prevista dal D.lgs. 8.10.1997, n. 358, di applicare un'imposta sostitutiva del 19 per cento sulle plusvalenze relative alle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive che consentiva il riconoscimento ai fini fiscali del valore di iscrizione delle attività trasferite. Per le plusvalenze derivanti dalle cessioni di azienda è prevista l'applicazione del regime ordinario di tassazione (con possibilità di rateizzarle in cinque anni); tuttavia, la norma precisa che il conferimento di aziende a prezzi storici e la successiva cessione in regime di esenzione una volta maturati i requisiti della *participation exemption* non costituisce fatto elusivo.

Altre modifiche hanno riguardato: *a)* il trattamento fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze su strumenti derivati; *b)* l'introduzione di un apposito prospetto volto a consentire la deducibilità fiscale dei componenti negativi di reddito non imputabili al conto economico (cosiddetto disinquinamento del bilancio); *c)* a corollario della *participation exemption* e a integrazione del pro-rata sugli interessi, l'introduzione della limitazione alla deducibilità degli interessi passivi in presenza di partecipazioni con plusvalenze esenti (pro-rata patrimoniale).

L'aliquota dell'imposta è stata ridotta dal 34 per cento (come stabilito dalla L. 289 del 2002 per il periodo d'imposta 2003) al 33 per cento dal 2004.

È stato introdotto un nuovo regime facoltativo di tassazione consolidata dei risultati d'esercizio delle società controllanti e di quelle controllate per una quota superiore al 50 per cento. Il consolidamento ai fini fiscali può riguardare sia la società partecipante e le controllate nazionali (consolidato nazionale), sia la società partecipante e tutte le control-

late estere (consolidato mondiale). Norme specifiche regolano l'esercizio dell'opzione per il nuovo sistema di tassazione, il trattamento fiscale delle perdite pregresse, la ripartizione delle responsabilità delle obbligazioni tributarie. È prevista inoltre la possibilità di esercitare l'opzione per un regime di tassazione cosiddetto per trasparenza, analogo a quello delle società di persone. Tale possibilità riguarda: *a*) le società partecipate esclusivamente da altre società di capitali ciascuna con una quota di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50; *b*) le società a responsabilità limitata con volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 nel caso di società cooperative). Nel regime di tassazione per trasparenza il reddito lordo prodotto dalle società viene imputato direttamente ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall'effettiva percezione dello stesso. Viene così evitata la doppia imposizione sugli utili distribuiti.

Nell'ambito delle modifiche al TUIR introdotte con la riforma, alcune hanno interessato le specifiche norme fiscali applicabili al sistema bancario. Le principali modifiche hanno riguardato: *a*) la valutazione dei titoli obbligazionari quotati; *b*) le partecipazioni acquisite dalle banche nell'ambito degli interventi di recupero di crediti (per le quali può essere presentata all'Agenzia delle entrate un'apposita istanza diretta a escludere l'applicazione del regime della *participation exemption*); *c*) l'estensione del regime di esclusione (al 95 per cento) dalla tassazione per i dividendi percepiti dagli enti non commerciali (comprese le fondazioni bancarie).

Il DM 1°/12/2003 ha ridotto la misura del saggio d'interesse legale dal 3 al 2,5 per cento, con decorrenza dal 2004.

b) Tassazione delle attività finanziarie – Nell'ambito delle disposizioni emanate con il D.lgs. 12/12/2003, n. 344, dal 1° gennaio 2004 è stato modificato il regime fiscale in capo alle persone fisiche dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso di partecipazioni in società.

Nel nuovo regime viene eliminato il credito d'imposta. I dividendi percepiti (sia di fonte interna sia di fonte estera) e le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti vengono assoggettati allo stesso regime impositivo: *a*) nel caso di partecipazioni non qualificate, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono soggetti a un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento senza possibilità di opzione per la tassazione progressiva personale; *b*) nel caso di partecipazioni qualificate, essi vengono assoggettati a tassazione progressiva personale sul 40 per cento del reddito percepito (per le plusvalenze è stata pertanto abolita l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 27 per cento). Nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una persona fisica nell'esercizio di un'attività d'impresa, essi sono assoggettati a tassazione progressiva personale sul 40 per cento del reddito percepito, mentre le plusvalenze sono tassate per intero, salvo che siano relative a partecipazioni che rientrino nella *participation exemption* (in quest'ultimo caso sono tassate per il 40 per cento del loro ammontare). Per i dividendi percepiti da persone fisiche non residenti continuano ad applicarsi le disposizioni del DPR 29/9/1973, n. 600, che prevedono l'applicazione del prelievo alla fonte del 27 per cento, salvo diverse disposizioni stabilite da specifiche convenzioni internazionali (l'aliquota del 27 per cento è stata stabilita dal D.lgs. 21/11/1997, n. 461).

Le modifiche introdotte dal D.lgs. 344 del 2003 hanno interessato anche la definizione degli utili e degli strumenti finanziari simili alle azioni contenuta nell'art. 44 del TUIR. Sono considerati utili i proventi derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio della società, ivi comprese le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti la soglia della *thin*

capitalisation; vengono assimilati alle azioni (e pertanto assoggettati al medesimo regime fiscale) i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società o di altre società del gruppo.

Il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326), emanato nell'ambito della manovra di bilancio per il 2004, ha stabilito: *a*) l'applicazione, dal 1° gennaio 2004, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari al 12,5 per cento sui proventi relativi ai contratti di assicurazione vita di residenti in Italia corrisposti da compagnie assicurative estere; *b*) la riduzione dal 12,5 al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato degli OICVM specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione (ossia società con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro); *c*) l'esenzione dalla tassazione sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni dei cosiddetti grandi emittenti percepiti da soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata che consentano però un adeguato scambio di informazioni; *d*) l'abolizione, dal 1° gennaio 2004, del coefficiente di rettifica (cosiddetto equalizzatore) sugli interessi e sui proventi derivanti dai titoli senza cedola con scadenza non inferiore a 18 mesi, dagli strumenti per i quali il rendimento complessivo deriva per oltre un terzo dal differenziale tra il valore di rimborso del titolo e il valore iniziale, dai titoli originati da operazioni di *coupon stripping*.

Lo stesso provvedimento ha modificato il regime fiscale applicabile ai soggetti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) e quello applicabile ai fondi d'investimento immobiliare. In particolare è stata abolita la tassazione patrimoniale in capo ai fondi immobiliari ed è stata introdotta una ritenuta pari al 12,5 per cento sui proventi realizzati dai sottoscrittori delle quote. Tale ritenuta è a titolo d'imposta per le persone fisiche non imprenditori e per gli enti non commerciali mentre è a titolo di acconto delle imposte sui redditi per gli altri soggetti; non è dovuta se i sottoscrittori non risiedono in Italia. La L. 326 del 2003 ha disposto, dal 1° gennaio 2004, l'estensione alle imprese di assicurazione estere operanti in Italia della tassazione sulle riserve matematiche del ramo vita introdotta dalla L. 22.11.2002, n. 265 (che ha convertito il DL 24.9.2002, n. 209).

c) Provvedimenti di carattere transitorio – Gli incentivi fiscali per gli interventi di recupero dei fabbricati residenziali, inizialmente introdotti con la L. 27.12.1997, n. 449, sono stati prorogati al 30 settembre 2003 dalla legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289), al 31 dicembre 2003 dalla L. 1.8.2003, n. 200 (che ha convertito il DL 24.6.2003, n. 147) e al 31 dicembre 2004 dalla legge finanziaria per il 2004 (L. 24.12.2003, n. 350). Quest'ultimo provvedimento aveva inoltre disposto l'aumento della percentuale di detraibilità delle spese sostenute dal 36 al 41 per cento e innalzato da 48 a 60 mila euro l'importo massimo della spesa agevolabile. Con la L. 27.2.2004, n. 47 (che ha convertito il DL 24.12.2003, n. 355) l'agevolazione è stata prorogata al 31 dicembre 2005 e sono stati ripristinati i precedenti limiti alla fruibilità dell'incentivo fiscale (36 per cento delle spese fino a un massimo di 48 mila euro). Nel contempo è stata ripristinata fino al 31 dicembre 2005 l'applicazione agevolata dell'IVA.

La L. 1°8.2003, n. 212 (che ha convertito il DL 24.6.2003, n. 143) ha prorogato al 31 dicembre 2005 il termine previsto dal D.lgs. 17.5.1999, n. 153 per la dismissione delle partecipazioni di controllo nella banca conferitaria da parte delle grandi fondazioni bancarie.

La L. 350 del 2003 ha disposto la riapertura dei termini per alcune misure introdotte con la L. 21.11.2000, n. 342: *a*) le disposizioni relative alla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni immobilizzate delle imprese risultanti dai bilanci chiusi entro il 31 dicembre 2002; *b*) le disposizioni in materia di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti

nei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 delle imprese bancarie destinatarie delle operazioni di conferimento effettuate in base alla L. 30.7.1990, n. 218. Per entrambi i provvedimenti sono previsti pagamenti rateizzabili in tre rate annuali a partire dal saldo delle imposte sui redditi relativo al 2003.

In attesa dell'attuazione del concordato preventivo individuale previsto dalla L. 7.4.2003, n. 80 e dalla legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002), il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326) ne ha introdotto una versione sperimentale (cosiddetto concordato di massa), che riguarda i redditi del biennio 2003-04. Tale concordato è indirizzato alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività al 31 dicembre 2000, i cui ricavi non siano stati superiori a 5.164.569 euro nel 2001 e che non abbiano applicato regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta nel 2001 o nel 2003. I benefici per il contribuente sono rappresentati da: *a)* l'applicazione di un regime fiscale agevolato sulle eccedenze del reddito rispetto a quello del 2001; *b)* la sospensione dell'emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, salvo che essa non venga richiesto dal cliente; *c)* la limitazione dei poteri di accertamento dei redditi ai fini tributari; *d)* l'esonero dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali sulla parte di reddito eccedente determinati livelli minimi. Tali agevolazioni sono subordinate alla presentazione di un'istanza (il cui termine è scaduto il 16 marzo 2004) e al raggiungimento di incrementi minimi, fissati dalla norma, dei ricavi e del reddito rispetto al 2001. L'accesso al concordato per i soggetti che nel 2001 non risultavano in regola con gli studi di settore o, in mancanza di questi, con i parametri di cui alla L. 28.12.1995, n. 549, è subordinato al preventivo adeguamento dei ricavi e all'assolvimento delle relative imposte. In alternativa alla regolarizzazione delle imposte relative al 2001, la L. 350 del 2003 consente il ricorso a una delle principali sanatorie previste dalla legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002) per la definizione del periodo d'imposta 2001 o 2002.

Il DL 269 del 2003 ha introdotto alcune disposizioni che consentono di sanare le opere edilizie, non conformi alla normativa vigente, ultimate entro il 31 marzo 2003. Lo stesso provvedimento ha introdotto la sanatoria per le opere eseguite su alcune tipologie di aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale di enti pubblici. Per la presentazione della domanda di sanatoria e per l'effettuazione del primo o dell'unico versamento, la scadenza, inizialmente fissata al 31 marzo 2004, è stata successivamente prorogata al 31 luglio 2004 dal DL 31.3.2004, n. 82. Per importi dovuti, superiori a determinate soglie è consentita la ripartizione in due rate delle eccedenze con scadenza rispettivamente il 30 settembre e il 30 novembre 2004.

Il DL 269 del 2003 ha introdotto alcuni sgravi fiscali temporanei in favore delle imprese per l'anno 2004. Essi sono diretti a incentivare specifiche attività delle imprese: *a)* stage aziendali per studenti e per laureati o diplomati da non più di un anno; *b)* partecipazioni espositive a fiere all'estero; *c)* operazioni di quotazione nei mercati regolamentati dell'Unione europea; *d)* investimenti in ricerca e sviluppo, le cui spese siano iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali (sia per la ricerca di base, sia per quella finalizzata a uno specifico prodotto o processo produttivo); *e)* spese sostenute da piccole e medie imprese che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano per utilizzare nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche (per quest'ultimo caso è richiesta l'approvazione da parte della Commissione europea per la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato). Con riferimento ai primi tre casi, il risparmio d'imposta consiste in una deduzione aggiuntiva rispetto a quella ordinariamente prevista a fronte delle spese sostenute per tali attività. Per le spese di cui ai punti *d)* ed *e)* la maggiorazione della deduzione è parziale: oltre alla ordinaria deduzione, si può detrarre un ulteriore 10 per cento delle spese a cui va aggiunto il 30 per cento del-

l'eccedenza rispetto alla media dei tre anni precedenti; l'agevolazione non può comunque superare il 20 per cento della media dei redditi conseguiti nel triennio 2001-03.

La quotazione in borsa è oggetto di un ulteriore sgravio fiscale temporaneo: il DL 269 del 2003 ha ridotto al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati dal 3 ottobre 2003 al 31 dicembre 2004. Tale agevolazione riguarda il periodo d'imposta in cui è stata disposta l'ammissione alla quotazione e i due successivi e si applica nel limite di 30 milioni di reddito.

Lo stesso provvedimento ha introdotto un regime agevolato ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP per i ricercatori italiani residenti all'estero che decidano entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del decreto di rientrare in Italia. L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore stabilisce la residenza in Italia e nei due successivi.

La L. 47 del 2004 ha fissato al 30 settembre 2004 il termine per il versamento della prima o unica rata annuale relativa alle imposte sostitutive per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti da persone fisiche e soggetti equiparati alla data del 1° luglio 2003. Il provvedimento era stato introdotto con la legge finanziaria per il 2002 (L. 28.12.2001, n. 448) e il termine di versamento era stato successivamente prorogato, da ultimo con la L. 326 del 2003 (che aveva fissato la scadenza del 16 marzo del 2004 per le partecipazioni e i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003).

Per i crediti d'imposta maturati sugli investimenti effettuati nel 2002 in base alla L. 23.12.2000, n. 388 (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*), il DM 6.8.2003 ha modificato la misura massima della loro fruizione nel 2003, elevandola dal 10 al 49 per cento, anche in considerazione degli incrementi degli stanziamenti deliberati dal CIPE. Rimane inalterata la misura della loro fruizione per gli anni successivi (6 per cento, in base al DM 2.4.2003).

d) Le forme di regolarizzazione dei redditi e delle attività previste dalla legge finanziaria per il 2003 – La L. 27.12.2002, n. 289 aveva introdotto alcune forme di regolarizzazione fiscale per i titolari, persone fisiche e imprese, di redditi e di attività sottratti con varie modalità alla tassazione (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*). Sulla materia è successivamente intervenuta la L. 21.2.2003, n. 27 (che ha convertito il DL 24.12.2002, n. 282) e il DL 7.4.2003, n. 59 (le cui norme sono state in parte riproposte con il DL 24.6.2003, n. 143, convertito nella L. 1.8.2003, n. 212). Le regolarizzazioni hanno riguardato sia le imposte dirette sia quelle indirette.

La scadenza per il versamento delle principali sanatorie era stata fissata al 16 maggio 2003 (20 giugno 2003 per il concordato). In caso di importi superiori a determinati limiti, il versamento delle eccedenze poteva essere effettuato in due rate con scadenza 1° dicembre 2003 e 21 giugno 2004 con applicazione degli interessi legali. Il DL 143 del 2003 ha fissato al 16 ottobre 2003 la riapertura del termine per il pagamento del primo o unico versamento relativo alle principali sanatorie fiscali, lasciando inalterate le scadenze relative alle rate successive (1° dicembre 2003 e 21 giugno 2004). Contestualmente è stato reso meno oneroso l'accesso al cosiddetto condono tombale per i soggetti con somme da versare eccedenti 11.600.000 euro, relativamente al settore impositivo dell'IVA; è stato ridotto il costo per il riporto delle perdite eccedenti 250.000.000 di euro; è stata chiarita la

portata della copertura penale assicurata dal condono tombale e dall'integrativa semplice. La proroga ha interessato anche la sanatoria per le partite IVA inattive e la definizione agevolata delle tasse automobilistiche, entrambe introdotte con il DL 282 del 2002 (convertito nella L. 27 del 2003). Con riferimento al cosiddetto scudo fiscale per le persone fisiche, il termine per il rimpatrio o la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero è scaduto il 30 settembre 2003. La L. 24.12.2003, n. 350 ha esteso al periodo d'imposta 2002 le principali sanatorie fiscali. Il termine per l'adesione alle principali sanatorie fiscali è stato ulteriormente prorogato dapprima al 16 marzo 2004 (DL 30.9.2003, n. 269) e poi al 16 aprile 2004 (L. 27.2.2004, n. 47). Il DM 8.4.2004 ha rideterminato i termini connessi con le nuove scadenze fissate dalla L. 47 del 2004.

Imposte indirette

a) Imposte sugli affari – L'applicazione della riduzione dell'aliquota dell'IVA sulle prestazioni di recupero del patrimonio edilizio abitativo privato è stata prorogata più volte: dapprima al 30 settembre 2003 (L. 27.12.2002, n. 289), poi al 31 dicembre 2003 (DL 30.9.2003, n. 269, convertito nella L. 24.11.2003, n. 326) e infine al 31 dicembre 2005 (L. 27.2.2004, n. 47, che ha convertito il DL 24.12.2003, n. 355).

Il regime di parziale detraibilità dell'IVA relativa a operazioni concernenti autoveicoli e motoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, introdotto con la L. 23.12.2000, n. 388, è stato prorogato al 2003 dalla L. 289 del 2002 e al 2004 dalla legge finanziaria per il 2004 (L. 24.12.2003, n. 350).

Il regime speciale dell'IVA per i produttori agricoli è stato prorogato al 2003 dalla legge finanziaria per il 2003 (L. 289 del 2002) e al 2004 dalla L. 350 del 2003. Tale provvedimento ha inoltre disposto: *a)* l'introduzione di un regime forfettario opzionale di determinazione dell'imposta dovuta dalle imprese che forniscono beni e servizi nel settore agricolo; *b)* la riduzione dal 20 al 10 per cento dell'aliquota applicata sull'energia elettrica e sul gas forniti alle imprese agricole.

Il DL 13.1.2003, n. 2 (convertito nella L. 14.3.2003, n. 39) ha prorogato al 31 marzo 2003 alcune delle agevolazioni introdotte dal DL 8.7.2002, n. 138 (convertito nella L. 8.8.2002, n. 178) a sostegno del mercato automobilistico (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte indirette*).

Il DL 24.6.2003, n. 143 (convertito nella L. 8.8.2003, n. 212) ha aumentato dal 32 al 33,6 per cento l'acconto dovuto dai concessionari in base alla riscossione di alcuni tributi indiretti effettuata nell'anno precedente. Con il DL 10.12.2003, n. 341 (convertito nella L. 9.2.2004, n. 31) è stato introdotto un versamento a carico delle banche pari all'1 per cento delle somme riscosse (mediante la procedura di delega unica) nell'anno precedente da recuperare sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo. Il versamento è effettuato entro il penultimo giorno lavorativo dell'anno.

La L. 350 del 2003 ha stabilito un aumento del 10 per cento del valore catastale degli immobili ai fini delle imposte sui trasferimenti immobiliari; il DL 269 del 2003 ha esteso da sei a dodici mesi il termine di presentazione della denuncia di successione.

b) Imposte di fabbricazione e di consumo – In attuazione della L. 28.12.2001, n. 448, il DM 13.1.2003 ha ridotto per il 2003 le aliquote dell'imposta di consumo sul metano

destinato a usi civili nelle aree geografiche diverse da quelle che già godono di un regime agevolato. Tali riduzioni sono state confermate per il 2004 con il DM 12.2.2004.

Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori sono state prorogate al secondo semestre del 2003 dalla L. 1.8.2003, n. 200 (che ha convertito il DL 24.6.2003, n. 147) e al 31 dicembre 2004 dalla legge finanziaria per il 2004 (L. 24.12.2003, n. 350).

Il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326) ha ripristinato per il quarto trimestre del 2003 e fino al 31 dicembre 2004 le agevolazioni, scadute il 30 giugno 2003, relative all'accisa sul gas metano per uso industriale e per usi civili utilizzato in determinate zone climatiche, e sulle emulsioni stabilizzate. La L. 350 del 2003 ha inoltre prorogato al 2004 le agevolazioni riguardanti l'accisa sul gasolio per autotrazione destinato alle province di Udine e Trieste e l'esenzione dalle accise sul gasolio utilizzato nelle serre.

Il DL 269 del 2003 ha prorogato al 2003 l'agevolazione fiscale relativa all'accisa sul gasolio utilizzato dagli autotrasportatori, scaduta il 31 dicembre 2002 (la fruizione dell'agevolazione è subordinata alla presentazione di una domanda di rimborso entro il 31 marzo 2004).

Il DL 269 del 2003 ha disposto, come per il 2002, l'obbligo del versamento di un acconto a valere sulle accise sugli oli minerali, escluso il gas metano, immessi in consumo nella seconda quindicina di dicembre. Le modalità di versamento sono state disciplinate dal DM 21.11.2003. L'acconto, versato entro il 27 dicembre 2003 (18 dicembre per i versamenti eseguiti con la procedura di delega unica), è stato pari al 98 per cento delle accise riferibili ai medesimi prodotti immessi in consumo nella prima quindicina dello stesso mese. Per gli oli lubrificati e i bitumi di petrolio, invece, l'acconto è commisurato ai prodotti immessi in consumo nel mese di novembre.

Relativamente all'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, la legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289), al fine di assicurare maggiori entrate all'Erario, aveva dato facoltà al Ministro dell'Economia e delle finanze di disporre con propri decreti, da emanare entro il 30 aprile 2003 (termine prima prorogato al 31 dicembre 2003 dal DL 269 del 2003 e successivamente revocato dal DL 10.12.2003, n. 341, convertito nella L. 9.2.2004, n. 31), l'aumento dell'aliquota base dell'imposta in misura tale da assicurare entrate per almeno 435 milioni di euro. L'aliquota base, pari al 58 per cento del prezzo di vendita, si applica alle sigarette appartenenti a quella che viene definita la "classe di prezzo più richiesta", individuata con apposito decreto ministeriale; per le altre classi di prezzo l'imposta consta di una parte fissa e di una proporzionale al prezzo, entrambe calcolate tenendo conto dell'aliquota base. Nel corso del 2003 non si è provveduto all'aumento dell'aliquota base; maggiori entrate per l'Erario sono comunque conseguite dal rialzo dei prezzi stabilito dai produttori, peraltro compensate da mutamenti nella composizione della domanda (ovvero con l'aumento della quota di mercato delle sigarette a basso prezzo). Con il DM 17.12.2003 è stata emanata la nuova tabella di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi, in vigore dal 2004; essa fornisce la ripartizione del prezzo stabilito dal produttore tra imposta di consumo,aggio per il rivenditore e IVA, e stabilisce la classe di prezzo più richiesta che nel corso del 2003 è stata quella di 125 euro per chilogrammo convenzionale (era 109 euro nel 2002 in base al DM 19.12.2002). La legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003) ha rinnovato la facoltà del Ministro dell'Economia e delle finanze di disporre con propri decreti, da emanare entro la fine del 2004, un aumento dell'aliquota base dell'imposta al fine di assicurare entrate all'Erario per almeno 650 milioni di euro.

Con il DL 30.1.2004, n. 24 (convertito nella L. 31.3.2004, n. 87) è stato modificato il sistema di calcolo dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute a un prezzo inferiore a quello della classe di prezzo più richiesta. In tali casi l'imposta è ora applicata in somma fissa, pari a quella dovuta sui prodotti che rientrano nella classe di prezzo più richiesta. Gli aumenti dell'imposta si sono tradotti in aumento del prezzo di vendita (DM 18.2.2004, dal 1° marzo 2004).

La L. 350 del 2003 ha stabilito infine l'aumento dell'imposta di consumo su alcuni prodotti a contenuti alcolico.

c) *Giochi e scommesse* – Con la legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) sono state introdotte alcune misure atte a contrastare l'uso illegale di apparecchi per intrattenimento (cosiddetti videogiochi), la cui produzione, importazione e gestione è soggetta all'autorizzazione del Ministero dell'Economia. È stata anche modificata e completata la disciplina tributaria del settore. In particolare, sono stati determinati gli imponibili forfettari su cui commisurare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA, da versare entro il 16 marzo di ciascun anno con il modello di delega unica. Il versamento relativo al 2003 ha consentito di regolarizzare quanto dovuto per gli anni precedenti. Ulteriori disposizioni in materia sono state emanate con il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326).

Finanza decentrata

a) *Patto di stabilità interno* – In merito all'applicazione del Patto di stabilità interno nel 2003 la L. 27.12.2002, n. 289 ha: confermato i vincoli ai flussi di spesa introdotti con il DL 18.9.2001, n. 347 per le Regioni a statuto ordinario (RSO); introdotto obiettivi di disavanzo finanziario per le Province e i Comuni con oltre 5.000 abitanti (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*).

La legge finanziaria per il 2004 (L. 24.12.2003, n. 350) ha confermato gli obiettivi indicati dalla L. 289 del 2002 per il 2004 e il 2005: per le RSO la spesa non potrà superare, in ciascuno dei due anni, quella del 2000 incrementata del 4,5 per cento e del tasso d'inflazione programmato indicato dal *Documento di programmazione economico-finanziaria* (DPEF); per le Province e i Comuni con più di 5.000 abitanti il saldo finanziario, sia di cassa sia di competenza, non potrà deteriorarsi, rispetto a quello del 2003, in misura superiore al tasso d'inflazione programmato per il 2004 e al 7,8 per cento per il 2005. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti sono definiti d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno. In conformità di tali intese, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome definiscono le regole del Patto per gli Enti locali dei rispettivi territori.

La L. 350 del 2003 ha modificato la definizione, contenuta nella L. 289 del 2002, degli aggregati soggetti a vincolo, disponendo l'esclusione: della quota di spesa per il personale corrispondente all'incremento dello 0,99 per cento delle retribuzioni, accordato in sede di rinnovo contrattuale per il biennio 2002-03 (quale recupero del differenziale fra i tassi d'inflazione programmata e quelli effettivi); dei maggiori oneri per il personale connessi con l'istruttoria delle pratiche per il condono edilizio. Per le Province e i Comuni con oltre 5.000 abitanti la disciplina applicativa per gli anni 2004 e 2005 è specificata nella Circolare 3.2.2004, n. 5.

In base a quanto previsto dal DL 24.6.2003, n. 143 (convertito nella L. 1.8.2003, n. 212) le Regioni e gli Enti locali possono procedere all'acquisto diretto di beni e servizi, prescindendo dalle convenzioni definite dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (Consip), per contratti di importo non superiore a quello previsto nelle convenzioni stesse. La L. 24.11.2003, n. 326 ha inoltre abrogato le disposizioni contenute nella L. 289 del 2002 che obbligavano a seguire la procedura prevista dalla legislazione comunitaria anche per i contratti di importo superiore ai 50.000 euro.

Ai fini del monitoraggio sugli adempimenti richiesti dal Patto per il 2003, il DM 24.6.2003 ha approvato lo schema di rilevazione delle informazioni su incassi e pagamenti che Regioni, Province e Comuni con oltre 60.000 abitanti sono tenuti a inviare trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle finanze; il prospetto per il 2004 sarà definito con decreto ministeriale. La L. 289 del 2002 ha inoltre disposto che gli Enti locali soggetti al Patto trasmettano una previsione cumulativa del disavanzo finanziario di cassa, articolata per trimestri e coerente con l'obiettivo annuale. La verifica degli obiettivi trimestrali e annuali è demandata al collegio dei revisori dei conti.

In tema di sanzioni, per le RSO che violano i vincoli stabiliti dal Patto continua a trovare applicazione la disciplina della L. 289 del 2002, che dispone la mancata integrazione dei finanziamenti al sistema sanitario previsti dall'Accordo dell'agosto 2001. Le Province e i Comuni con oltre 5.000 abitanti che non rispettano l'obiettivo trimestrale sono tenuti, in base alle modifiche introdotte con la L. 20.5.2003, n. 116 (che ha convertito il DL 31.3.2003, n. 50), a riassorbire lo scostamento nel periodo successivo, contenendo i pagamenti correnti. Nel caso di mancato rispetto dell'obiettivo annuale trovano applicazione le sanzioni indicate dalla L. 289 del 2002, che stabiliscono: *a)* l'impossibilità di ricorrere all'indebitamento per finanziare le spese di investimento; *b)* l'obbligo di ridurre di almeno il 10 per cento le spese per l'acquisto di beni e servizi rispetto all'ammontare del 2001; *c)* il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la L. 350 del 2003 ha individuato l'elenco delle operazioni che costituiscono indebitamento e di quelle classificabili come spese d'investimento e ha, inoltre, escluso dal divieto le assunzioni connesse al passaggio di funzioni, il cui onere sia coperto da trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale.

b) Trasferimenti erariali e tributi propri – La legge finanziaria per il 2004 (L. 24.12.2003, n. 350) ha autorizzato il Ministero dell'Economia e delle finanze a concedere nel 2004 alle RSO anticipazioni di cassa commisurate al 95 per cento dell'importo previsto per l'IRAP, l'addizionale regionale all'Irpef e la compartecipazione all'IVA, accreditando le contabilità speciali infruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Il provvedimento ha inoltre: *a)* confermato fino al 31 dicembre del 2004 la sospensione, disposta dalla L. 27.12.2002, n. 289, degli incrementi dell'addizionale all'Irpef e delle maggiorazioni all'aliquota base dell'IRAP deliberati dopo il 29 settembre 2002; *b)* prorogato l'applicazione delle aliquote dell'IRAP ridotte al settore agricolo e alle cooperative della piccola pesca (1,9 e 3,75 per cento rispettivamente nel 2003 e nel 2004); *c)* sestuplicato i canoni relativi all'attraversamento aereo con elettrodotti, su cui sono applicate le relative imposte regionali.

La L. 350 del 2003 contiene disposizioni che incidono sulle risorse proprie degli Enti locali. Per le Province: *a)* è stata confermata la compartecipazione dell'1 per cento al gettito dell'Irpef, introdotta dalla L. 289 del 2002; *b)* è stata estesa alle fatturazioni effettuate dai grossisti e dalle imprese produttrici l'applicazione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica; *c)* sono state trasferite alle Province con territorio composto

per oltre il 95 per cento da Comuni montani le funzioni di gestione del demanio idrico, prima svolte dalle Regioni, unitamente ai proventi dei relativi canoni. Con riferimento ai Comuni trovano applicazione le norme in materia di addizionale al consumo di energia elettrica, sospensione delle delibere di incremento o istitutive dell'addizionale all'Irpef, compartecipazione all'Irpef (nella misura del 6,5 per cento). Inoltre per tali Enti: *a*) è stata istituita per il 2004 un'addizionale di un euro sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili; *b*) è stato fissato al 31 dicembre 2005 il termine per l'adozione della tariffa, sostitutiva dell'attuale tassa, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. In materia di ICI, infine, la L. 350 del 2003 ha definito la misura dell'imposta dovuta per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi e il DM 15.3.2004 ha aggiornato i coefficienti per il calcolo dell'imposta sui fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali.

La L. 289 del 2002 ha stabilito che tutti i trasferimenti erariali residui di parte corrente diretti alle Regioni confluissero in un fondo unico presso il Ministero dell'Economia e ha determinato l'entità di specifiche erogazioni per gli anni 2003-05 (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*). La L. 24.11.2003, n. 326 (che ha convertito il DL 30.9.2003, n. 269) ha disposto che la mancata adozione delle misure di rientro, indicate nell'Accordo dell'agosto 2001, da parte delle Regioni con una quota di spesa farmaceutica superiore al 16 per cento della spesa sanitaria totale, comporta il venire meno dei finanziamenti statali integrativi previsti nell'Accordo. In via provvisoria la L. 350 del 2003 ha stabilito che queste ultime riceveranno, per l'anno 2004, anticipazioni di entità pari a 81.618 milioni di euro e ha disposto un ulteriore incremento dei finanziamenti statali alla spesa sanitaria (550 milioni di euro nel 2004 e 275 milioni di euro dal 2005) per compensare i maggiori oneri di personale relativi al biennio contrattuale 2002-03. Lo stesso provvedimento ha inoltre previsto limitatamente al 2004: *a*) un finanziamento alle Regioni di 2 milioni di euro per gli oneri aggiuntivi connessi con il trasferimento alle Province montane delle funzioni di gestione del demanio idrico; *b*) un'integrazione di 25 milioni di euro delle erogazioni per finalità speciali in favore della Regione Sicilia, volte alla realizzazione di infrastrutture primarie con interventi intersettoriali. Infine il DL 24.12.2003 n. 355 (convertito nella L. 27.2.2004, n. 47) ha dilazionato di un anno, al 1° gennaio 2005, il termine indicato dal D.lgs. 18.2.2000, n. 56 per la cessazione dei trasferimenti erariali connessi con il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali.

Dal 2002 l'ammontare dei trasferimenti erariali correnti a favore degli Enti locali è regolato dalle disposizioni contenute nella L. 28.12.2001, n. 448 (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2001 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*). La L. 350 del 2003 ha stabilito che l'incremento di risorse per il 2004 connesso con il tasso d'inflazione programmato sia destinato per metà ai Comuni con risorse inferiori alla media della fascia demografica di appartenenza e per la parte rimanente sia ripartito fra la generalità dei Comuni. Altre disposizioni hanno riguardato: *a*) l'assegnazione, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro a favore dei Comuni con meno di 3.000 abitanti; *b*) l'incremento di 20 milioni di euro del contributo per le unioni di Comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi; *c*) lo stanziamento annuo di 0,6 milioni di euro, dal 2004 al 2006, per gli Enti locali in stato di dissesto finanziario.

In materia di contributi statali destinati sia alle Regioni sia agli Enti locali, la L. 350 del 2003 ha stabilito le seguenti assegnazioni: *a*) 282 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, per compensare i maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-03 per il rimborso dell'IVA sui servizi di trasporto pubblico; *b*) 30 milioni di euro per il 2004 al

Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione di opere pubbliche (di cui alla L. 448 del 2001); c) 70 milioni di euro per il 2004 al Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (di cui alla L. 448 del 2001).

La L. 289 del 2002 ha esteso al triennio 2003-05 i vincoli ai prelevamenti dai conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, introdotti con la L. 23.12.1996, n. 662 e modificati con la L. 27.12.1997, n. 449, e la disciplina sulla riduzione delle giacenze per gli enti assoggettati alla Tesoreria unica. Per il 2003 i livelli minimi di giacenza per l'erogazione dei trasferimenti erariali, fissati dal DM 31.1.2003, sono: a) 14 per cento per le Regioni a statuto speciale, le Province autonome, le Università e i grandi enti di ricerca, gli altri enti assoggettati alla Tesoreria unica; b) 20 per cento per le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Tali limiti sono stati confermati anche per il 2004 dal DM 5.3.2004.

c) Riordino istituzionale e ordinamento contabile – In vista dell'adeguamento dell'ordinamento giuridico al nuovo dettato costituzionale sancito dalla riforma del Titolo V, Parte II della Costituzione (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), la L. 27.12.2002, n. 289 ha istituito l'Alta Commissione di studio, con il compito di individuare i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. La legge finanziaria per il 2004 (L. 24.12.2003, n. 350) ha spostato al 30 settembre del 2004 il termine, inizialmente fissato al 31 marzo del 2003, per la conclusione dei lavori della Commissione.

Con la L. 5.6.2003, n. 131 sono state emanate alcune disposizioni per l'attuazione dell'art. 117 della Costituzione. Il provvedimento rimanda ad appositi decreti legislativi, da adottare entro un anno dall'approvazione della legge stessa, la ricognizione dei principi fondamentali della legislazione vigente per l'esercizio della potestà legislativa regionale nelle materie a competenza ripartita.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, che limita il ricorso all'indebitamento da parte di Regioni ed Enti locali al solo finanziamento delle spese di investimento, la L. 350 del 2003 ha specificato le forme di indebitamento e le tipologie di spesa che definiscono l'ambito di applicazione della norma costituzionale.

In materia di ordinamento finanziario e contabile, la L. 350 del 2003 ha autorizzato gli Enti locali a impiegare le plusvalenze realizzate in occasione dell'alienazione di beni patrimoniali, inclusi gli immobili, per il finanziamento di alcune tipologie di spese aventi carattere non permanente. La norma introduce una deroga alla disciplina attualmente in vigore, poiché consente agli Enti locali di utilizzare entrate in conto capitale per la copertura di alcune spese di natura corrente. Il DL 29.3.2004, n. 80 ha poi autorizzato i Comuni con meno di 3.000 abitanti, che abbiano subito una riduzione dei trasferimenti erariali correnti superiore al 10 per cento, a utilizzare l'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio 2003 per finanziare la spesa corrente; lo stesso provvedimento ha prorogato al 31 maggio 2004 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione e ha dettato disposizioni in merito alle procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

Il DM 1.12.2003, n. 389 ha disciplinato le condizioni di accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti locali, dei loro Consorzi e delle Regioni. Il decreto ha dato attuazione alla L. 28.12.2001, n. 448 che, al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti della finanza pubblica, ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle finanze il compito di coordinare l'accesso al mercato dei capitali da parte degli enti territoriali. Il DM 389 del 2003 limita il coordinamento alle operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine o di cartolarizzazione di importo almeno pari ai 100 milioni di

euro e contiene disposizioni in merito: *a)* ai dati finanziari che gli enti territoriali devono trasmettere al Ministero dell'Economia e delle finanze con cadenza trimestrale; *b)* ai contratti relativi all'ammortamento del debito; *c)* alle operazioni in strumenti derivati.

Il DM 5.12.2003 ha dato attuazione al DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326) relativo alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni (cfr. in questa Appendice il paragrafo: *Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

Contributi sociali

a) Sgravi contributivi – Con la legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) gli incentivi fiscali, sotto forma di crediti d'imposta, concessi alle aziende che assumono nuovo personale sono stati prorogati al 31 dicembre 2006. Il credito d'imposta concesso è di 100 euro mensili (nelle cosiddette zone svantaggiate è elevato a 400); è prevista un'agevolazione aggiuntiva, pari a 50 euro mensili, se il nuovo assunto ha superato i 45 anni di età (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Contributi sociali*).

b) Contributi previdenziali – Dal 1° gennaio 2003, con la L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, è stato previsto che: *a)* i lavoratori dello spettacolo versino un'aliquota contributiva pari a quella dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'INPS; *b)* l'ENPALS sia esonerato dal versamento del contributo di solidarietà a carico delle gestioni previdenziali sostitutive, esclusive ed esonerative del regime generale (art. 25 della L. 28.2.1986, n. 41).

Il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326) ha stabilito che, dal 1° gennaio 2004, l'aliquota contributiva pensionistica dovuta dagli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8.8.1995, n. 335 (alla quale aderiscono i lavoratori che svolgono attività di libera professione non iscritti ad altre forme assicurative, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati di vendita a domicilio) sia pari a quella versata dai commercianti e, come quest'ultima, venga incrementata annualmente di 0,2 punti sino a raggiungere il 19 per cento. Dalla stessa data coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati di vendita a domicilio devono iscriversi alla gestione separata solo se il loro reddito annuo supera i 5.000 euro.

Dal 1° gennaio 2004 i soggetti che prestano un'attività lavorativa regolata da contratti di associazione in partecipazione ma non sono iscritti ad albi professionali e hanno redditi qualificati come redditi da lavoro autonomo sono obbligati all'iscrizione presso un'apposita gestione dell'INPS. Gli stessi lavoratori sono tenuti a versare un contributo pari a quello corrisposto dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335 del 1995. Il 55 per cento dell'aliquota è posto a carico dell'associante e il restante 45 a carico dell'associato.

Sono state previste misure volte a reprimere l'evasione e l'elusione contributiva. Dal 1° gennaio 2004 le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al momento dell'iscrizione o della cancellazione delle imprese artigiane o di quelle esercenti attività commerciali, informano l'apposita gestione dell'INPS e trasmettono l'opportuna documentazione. Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, le aziende fornitrici di energia elettrica e di servizi telefonici sono tenute a fornire agli Enti previdenziali i dati relativi alle utenze.

Prestazioni di protezione sociale

a) Prestazioni previdenziali – La legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) ha previsto che il regime di totale cumulabilità dei redditi da lavoro autonomo o dipendente con la pensione di anzianità sia esteso, dal 1° gennaio 2003, a quei lavoratori che al momento del pensionamento abbiano almeno 37 anni di versamenti contributivi e 58 anni di età. A tutti coloro che risultavano già pensionati al 1° dicembre 2002 ed erano soggetti al divieto parziale o totale di cumulo è stato concesso di accedere, dal 1° gennaio 2003, al regime di totale cumulabilità. I pensionati che non hanno rispettato le regole sulla cumulabilità potranno regolarizzare la loro posizione pagando un corrispettivo (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attività lavorativa, l'aliquota di finanziamento e quella di computo per coloro che esercitano un'attività lavorativa di collaborazione coordinata e continuativa sono aumentate di 2,5 punti percentuali rispettivamente dal 1° gennaio del 2003 e del 2004 (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Il DM 20.11.2003 ha confermato il contenuto del DM 20.11.2002 che aveva stabilito nel 2,4 per cento l'aumento da applicare ai trattamenti pensionistici, dal 1° gennaio 2003, sulla base dell'inflazione del 2002. L'aumento relativo all'inflazione del 2003, da corrispondere dal 1° gennaio 2004, è fissato, salvo conguaglio, nel 2,5 per cento.

Dal 1° ottobre 2003, il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326) ha ridotto dall'1,5 all'1,25 il coefficiente moltiplicativo utilizzato per il calcolo della pensione per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo non inferiore a 10 anni.

La L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha previsto che nel triennio 2004-06 sia applicato un contributo di solidarietà del 3 per cento su tutte le pensioni che superano di 25 volte il trattamento stabilito dall'art. 38, comma 1, della L. 28.12.2001, n. 448 (516,46 euro) rivalutato in base al comma 5, lett. *d*) dello stesso articolo (circa 13.000 euro mensili). Gli importi dei contributi di solidarietà, al netto della somma corrispondente all'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'Irpef, affluiranno al Fondo nazionale per le politiche sociali. Attraverso tale Fondo lo Stato contribuisce a finanziare le regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza. Questo istituto sostituisce quello analogo del reddito minimo di inserimento e prevede l'erogazione di un assegno ai nuclei familiari che sono in stato di povertà e non beneficiano di altri ammortizzatori sociali. L'attuazione della norma relativa al prelievo del contributo di solidarietà è avvenuta con il DM 1.4.2004.

b) Enti previdenziali – Con la L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) è stato soppresso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI); dal 1° gennaio 2003 il patrimonio, le funzioni e il personale dell'Ente sono stati trasferiti all'INPS (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Con il DM 15.7.2003 è stato dato l'avvio alla quarta fase dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INPS.

c) *Interventi per l'occupazione* – Con la L. 22.11.2002, n. 266 (che ha convertito il DL 25.9.2002, n. 210) è stato prorogato al 28 febbraio 2003 il termine per la presentazione dei piani di emersione del lavoro irregolare; quello per la presentazione della dichiarazione di emersione al 15 maggio (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

La L. 27.12.2002, n. 289 ha stabilito che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite dello stanziamento di 376 milioni di euro previsto in favore del Fondo per l'occupazione, possano essere prorogati sino al 31 dicembre 2003 i trattamenti della Cassa integrazione guadagni straordinaria, nonché quelli di mobilità e di disoccupazione speciale previsti da precedenti disposizioni di legge (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Con la stessa legge, dal 2003, è stato istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, la cui definizione coincide con quella di aree depresse (L. 30.6.1998, n. 208). Il finanziamento del Fondo è di 400 milioni di euro nel 2003, 650 nel 2004 e 7.000 nel 2005.

La L. 14.2.2003, n. 30 ha delegato il Governo a emanare, entro un anno, decreti volti a modificare la disciplina del mercato del lavoro. La nuova normativa, che deve tenere conto delle competenze in tema di occupazione già demandate alle Regioni e alle Province autonome, deve conservare allo Stato l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie, alla vigilanza e alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*). In ottemperanza a quanto indicato nella L. 30 del 2003, è stato emanato il D.lgs. 10.9.2003, n. 276.

Il DL 24.11.2003, n. 328, non convertito in legge, ma le cui norme sono state recepite dalla L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) ha previsto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel rispetto di un limite di spesa di 310 milioni di euro, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali possa prorogare al 31 dicembre 2004 i trattamenti di Cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi o definiti da specifici accordi governativi entro il 30 giugno 2004. Oltre la prima proroga gli importi dei trattamenti sono ridotti del 20 per cento. Lo stesso decreto ha stabilito che il lavoratore decada dal diritto al trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale e di altre indennità o sussidi collegati allo stato di disoccupato qualora: a) rifiuti di essere avviato a un progetto di reinserimento nel mercato del lavoro o rifiuti di frequentare (ovvero frequentare irregolarmente) un corso di formazione autorizzato dalla Regione; b) non accetti un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore di oltre il 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; c) non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità. Tali disposizioni si applicano se le anzidette attività lavorative o di formazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del disoccupato o se il viaggio non dura, utilizzando i mezzi pubblici, più di 80 minuti. Sono state abrogate tutte le norme incompatibili con le nuove disposizioni.

La stessa L. 350 del 2003 ha prorogato al 31 dicembre 2004 il termine entro cui: a) i lavoratori dipendenti di piccole imprese (sino a 15 dipendenti), licenziati per motivi connessi alla trasformazione o alla cessazione dell'attività, possono iscriversi nelle liste di mobilità (si ricorda che il datore di lavoro che assume tali lavoratori può usufruire di riduzioni contributive); b) è possibile, per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione

della Cassa integrazione guadagni straordinaria di cui all'art. 1 del DL 30.10.1984, n. 726 (convertito nella L. 19.12.1984, n. 863), ricorrere ai contratti di solidarietà difensivi.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può prorogare, per il 2004, le convenzioni con i Comuni per lo svolgimento delle attività socialmente utili.

d) Prestazioni per la famiglia e sociali – La legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) ha stabilito che gli obiettori di coscienza e i volontari del servizio civile possano svolgere, per i ciechi civili che lo richiedono, il compito di accompagnatori. Durante il periodo di fruizione del servizio l'indennità di accompagnamento e quella speciale corrisposta alle persone con un minimo di residuo visivo (ciechi ventesimisti) sono decurtate mensilmente di 93 euro; l'importo andrà a incrementare il Fondo nazionale per le politiche sociali.

La stessa legge ha previsto che, per agevolare i lavoratori con figli, sia istituito nel 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido nei luoghi di lavoro. Per il 2003 il limite massimo di finanziamento è di 10 milioni di euro.

La L. 28.12.2001, n. 448 aveva previsto che le pensioni degli ultrasettantenni (con determinati limiti di reddito) fossero aumentate sino a raggiungere i 516,46 euro mensili. Poiché non tutte le risorse stanziare a questo scopo sono state utilizzate, la L. 10.6.2003, n. 133 ha stabilito che l'INPS riversi allo Stato le somme residue e che queste siano impiegate per erogare gli assegni di maternità (L. 8.3.2000, n. 53, art. 15) e gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minorenni (L. 23.12.1998, n. 448, art. 65).

Il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326) ha stabilito che in caso di nascita o di adozione di un figlio successivo al primo nel periodo dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 alle cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia sia corrisposto un assegno di 1.000 euro. L'assegno è corrisposto dall'INPS, al quale compete la gestione di un apposito fondo la cui dotazione è stata fissata in 308 milioni di euro. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie lo stesso DL 269 del 2003 ha incrementato il Fondo nazionale per le politiche sociali di 232 milioni di euro.

La L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), a parziale modifica delle norme varate con la L. 289 del 2002 (attuata con il DM 28.8.2003), che disponevano un contributo in favore delle famiglie i cui figli frequentino scuole paritarie (elementari non parificate, scuole medie e primo anno delle secondarie superiori), ha previsto che un apposito decreto stabilisca i limiti di reddito al di sotto dei quali le famiglie hanno diritto al contributo. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere all'istruzione previsto dall'art. 1 della L. 28.3.2003, n. 53 (legge di riforma del sistema scolastico), gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori sono esentati dal pagamento delle tasse scolastiche.

La L. 350 del 2003 ha modificato e integrato alcune norme del D.lgs. 26.3.2001, n. 151 (Testo unico sulla tutela della maternità e della paternità). In particolare, essa ha previsto per i pubblici dipendenti che svolgano la loro attività in una città diversa da quella di residenza della famiglia e abbiano figli di età inferiore ai tre anni, la possibilità di chiedere il trasferimento della sede lavorativa per un periodo di tre anni. Tale trasferimento è subordinato all'esistenza di un posto vacante di corrispondente posizione e all'accordo fra le Amministrazioni interessate. Lo stesso provvedimento ha istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'edilizia a canone speciale. Il Fondo è destinato alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta densità

abitativa che verranno locate, a un canone inferiore a quello di mercato, a persone con redditi inferiori a predeterminati limiti.

e) Prestazioni sanitarie – Dal 1° gennaio 2003, secondo quanto indicato nella L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), i cittadini che usufruiscono di cure termali devono corrispondere un ticket di 50 euro. Sono esclusi dal versamento gli invalidi civili al 100 per cento, i grandi invalidi e coloro che hanno un reddito inferiore a una determinata soglia. Con la stessa legge sono state abrogate le norme introdotte con la L. 23.12.2000, n. 388, che prevedevano la riduzione e, dal 1° gennaio 2003, l'abolizione del ticket sulle prestazioni di diagnostica strumentale.

La L. 289 del 2002 ha inoltre modificato la quota trattenuta dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sul prezzo di vendita dei medicinali, erogati dal Servizio stesso, al momento del rimborso alle farmacie (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326) ha previsto che dal 2004 l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica, compresa quella ospedaliera, non possa superare il 16 per cento della spesa sanitaria in ogni regione. Tale percentuale potrà essere modificata, dopo un'analisi dei consumi, solo con l'emanazione di un decreto del Ministro della Salute di concerto con quello dell'Economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Il DL 269 del 2003 ha istituito l'Agenzia nazionale del farmaco. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Oltre ai compiti di consulenza tecnica per il Governo e per la Conferenza Stato-Regioni, l'Agenzia svolge alcuni dei compiti finora assegnati alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici. In particolare: *a)* definisce le liste omogenee e le linee guida per la terapia farmacologica; *b)* segue l'andamento dei consumi dei farmaci e della spesa farmaceutica a carico dello Stato e del cittadino e provvede entro il 30 settembre di ogni anno (o semestralmente nel caso di sfondamento del tetto di spesa) a redigere l'elenco dei farmaci che sono rimborsabili dal SSN nel rispetto del limite di spesa fissato; *c)* valuta l'efficacia dei nuovi farmaci inseriti nel prontuario in rapporto al loro costo; *d)* ridefinisce, in caso di superamento del tetto di spesa, la quota sul prezzo di vendita dei medicinali spettante alle aziende farmaceutiche e ai farmacisti (art. 1, comma 40, L. 23.12.1996, n. 662); *e)* predispose entro il 30 novembre di ogni anno il programma di attività e di interventi da inviare alla Conferenza Stato-Regioni e compila periodicamente i rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari.

Alla nuova Agenzia sarà trasferito, nella misura massima del 60 per cento, il personale in servizio presso la Direzione generale dei farmaci.

Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsabili dal SSN sono determinati dalla contrattazione fra l'Agenzia e i produttori secondo quanto indicato nella delibera CIPE del 1° febbraio 2001.

Sempre nell'ambito di un più stretto controllo della spesa sanitaria, è stata prevista la distribuzione di nuovi ricettari a lettura ottica e l'assegnazione della Tessera del cittadino, necessaria all'assistito per ottenere le prestazioni a carico del SSN.

Al fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari da parte delle aziende ospedaliere e di quelle sanitarie locali, per ridurre la spesa diretta dei servizi sanitari regionali, il DL 269 del 2003 ha inoltre disposto che l'IVA gravante sui servizi affidati a sogget-

ti esterni all'amministrazione sia versata a un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze. La ripartizione e l'utilizzo del fondo avverrà secondo gli accordi presi dal Ministero con la Conferenza Stato-Regioni.

Una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito dall'art. 61, della L. 27.12.2002, n. 289 per finanziare le aree depresse del Paese, pari a 350 milioni di euro, è stata destinata alle regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico e finanziario del settore sanitario.

Pubblico impiego

La L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha incrementato, dal 2003, le risorse stanziare per la contrattazione collettiva nazionale dalla L. 28.12.2001, n. 448, art. 16, comma 1, di 570 milioni di euro. Per il biennio 2002-03 gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli Enti pubblici non economici, delle Regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale (SSN), delle Università e degli enti di ricerca sono a carico delle amministrazioni di competenza e ricadono sulle disponibilità dei rispettivi bilanci.

L'art. 34, comma 1, della citata L. 289 del 2002 ha previsto che le Amministrazioni pubbliche, con l'eccezione dei Comuni con meno di 3.000 abitanti, debbano rideterminare le loro dotazioni organiche tenendo conto dei principi enunciati nel D.lgs. 30.3.2001, n. 165 (art. 1, comma 1) (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*).

Nel 2003 le Amministrazioni pubbliche non hanno potuto procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato; deroghe a tale divieto sono state previste solo per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio. I contratti di formazione e lavoro scaduti nel 2002 e nel 2003 sono stati prorogati sino al 31 dicembre 2003. Per le Forze armate, i corpi di Polizia e i Vigili del fuoco sono state previste alcune deroghe al divieto di assunzione e fatte salve le assunzioni autorizzate per il 2002 e non ancora effettuate (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*).

Per il comparto della scuola, la stessa L. 289 del 2002 ha stabilito che tutte le cattedre con orario inferiore a quello obbligatorio siano ricondotte a 18 ore settimanali. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con quello dell'Economia e delle finanze, dovranno essere fissati i parametri per ridurre del 6 per cento nel triennio 2003-05 gli organici del personale ausiliario, tecnico e amministrativo.

Con la L. 16.1.2003, n. 3 sono state apportate alcune modifiche al D.lgs. 165 del 2001; in particolare, le nuove norme hanno previsto che entro il 30 gennaio di ogni anno le Amministrazioni dello Stato trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione un piano di formazione del personale.

La stessa legge ha disposto la nullità delle assunzioni effettuate nella pubblica Amministrazione senza che siano state attivate tutte le procedure in materia di mobilità. Dal 2003 le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono coprire i posti disponibili nel loro organico utilizzando gli idonei nelle graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.

Con il DPR 31.7.2003 le Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le Università e gli enti di ricerca sono stati autorizzati, nel 2003, ad assumere 6.967 dipendenti. Dei nuovi assunti, 5.601 svolgeranno la loro attività nelle Forze armate, nell'arma dei Carabinieri, e nei corpi della Polizia di

Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di finanza, della Guardia forestale e dei Vigili del fuoco. La spesa autorizzata è di 58 milioni di euro per il 2003 e di 220 dal 2004.

Con la legge finanziaria per il 2004 (L. 24.12.2003, n. 350) l'onere a carico dello Stato per i rinnovi contrattuali è stato quantificato in 1.030 milioni di euro nel 2004 e 1.970 dal 2005. Per il miglioramento dei trattamenti economici dei dipendenti statali, sottoposti al regime di diritto pubblico, sono stati stanziati 430 milioni di euro nel 2004 e 810 milioni dal 2005. Per il 2004 è stata stanziata una somma aggiuntiva di 200 milioni di euro, da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei corpi di Polizia.

In deroga a quanto stabilito nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, lo Stato concorrerà alla maggiore spesa per il personale del settore sanitario per 550 milioni di euro nel 2004 e per 275 dal 2005.

Nel biennio 2004-05 gli oneri per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici non statali sono a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni.

Sempre la L. 350 del 2003 ha riconfermato per le Amministrazioni pubbliche il divieto di assumere nel 2004 personale a tempo indeterminato; sono ammesse deroghe solo per le figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non superi l'unità e per le categorie protette. Per le Forze armate, i corpi di Polizia e i Vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate ma non effettuate nel 2003 e quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate (D.lgs. 8.5.2001, n. 215), nel limite degli oneri indicati nella L. 14.11.2000, n. 331. Nelle Amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo, nelle agenzie, negli enti pubblici non economici, nelle Università e negli enti di ricerca sono consentite le assunzioni autorizzate con il citato DPR 31.7.2003, nelle Amministrazioni locali quelle previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12.9.2003. Previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, è concessa, dopo l'attivazione delle procedure di mobilità e per indilazionabili esigenze di servizio, l'assunzione di nuovo personale nel limite di una spesa annua non superiore ai 280 milioni di euro. Il Dipartimento della protezione civile ha facoltà di assumere 180 persone (50 nel 2004 e 130 nel 2005). Il blocco delle assunzioni non riguarda la Magistratura, l'Avvocatura dello Stato e la scuola.

Nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri deve fissare, previo accordo fra il Governo, le Regioni e le autonomie locali, i criteri e i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato che potranno essere effettuate da Regioni, Province e Comuni con più di 5.000 abitanti in regola nel 2003 con il patto di stabilità interno. Le assunzioni non potranno eccedere il 50 per cento delle cessazioni avvenute nel 2003. La percentuale è ridotta al 20 per cento per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano un rapporto tra dipendenti e popolazione superiore a quello previsto nelle tabelle di cui all'art. 119, comma 3, del D.lgs. 25.2.1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento o in cui l'incidenza della spesa per il personale sulle entrate sia superiore alla media nazionale. Le Province e i Comuni con più di 5.000 abitanti che non sono in regola con il patto di stabilità interno nel 2003 non possono effettuare nuove assunzioni.

Per le Amministrazioni pubbliche soggette nel 2004 a limitazioni, la validità delle graduatorie per le assunzioni di personale è prorogata di un anno. Sino al 31 dicembre 2004 i Ministeri per i Beni e le attività culturali, della Giustizia, della Salute e l'Agenzia del territorio possono continuare a utilizzare personale assunto a tempo determinato. Per il biennio 2005-06 nelle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con almeno 200 dipendenti è prevista, per ciascun anno, una riduzione del personale dell'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004.

Al fine di completare il programma di sostituzione dei Carabinieri ausiliari, l'arma dei Carabinieri è autorizzata ad arruolare nuovi contingenti, con ferma quadriennale, nel numero

massimo di 2.490 unità nel 2004, 3.420 nel 2005 e 3.430 nel 2006. Il limite annuo di spesa è fissato rispettivamente in 80, 190 e 300 milioni di euro.

Il DL 30.1.2004, n. 24 (convertito nella L. 31.3.2004, n. 87), in deroga alle norme che prevedono il blocco delle assunzioni, ha stabilito che il corpo nazionale dei Vigili del fuoco sia incrementato di 500 unità.

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

Il DM 31.1.2003 ha confermato, per il 2003, i limiti di giacenza dei conti di tesoreria intestati agli enti assoggettati al regime della tesoreria unica già stabiliti per il 2002 (DM 1.3.2002). Il DM 5.3.2004 ha riconfermato gli stessi limiti nel 2004.

Come indicato nel DL 6.9.2002, n.194 (convertito nella L. 31.10.2002, n. 246), allorché si verificano scostamenti rispetto agli obiettivi indicati nel DPEF, il Governo deve intervenire con atti volti a limitare sia le erogazioni sia l'assunzione di nuovi impegni di spesa. In seguito alla rilevazione di una divergenza rispetto agli obiettivi fissati per l'anno 2003, il DPCM 18.4.2003 ha dato indicazioni correttive (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*).

Con il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326) la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in società per azioni e ha assunto la denominazione di Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP). Inizialmente tutte le azioni della Cassa sono state attribuite allo Stato, tuttavia è previsto che quote di minoranza possano essere cedute ad altri specifici soggetti pubblici o privati, fra cui le fondazioni di cui all'art. 2 del D.lgs. 17.5.1999, n. 153 (nel dicembre 2003 queste ultime hanno acquistato una partecipazione pari a circa il 30 per cento del capitale della CDP). Nell'esercizio della sua attività la CDP provvede a finanziare: *a*) lo Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico utilizzando i fondi raccolti con il risparmio postale, con l'emissione di titoli e con finanziamenti che possono essere garantiti dallo Stato; *b*) le opere, gli impianti, le dotazioni destinate alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche (la raccolta dei fondi necessari a finanziare queste operazioni non è assistita da garanzia statale). I compiti di cui al punto *a*) sono svolti all'interno della CDP da una gestione separata che deve attenersi a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. L'indirizzo della gestione separata spetta al Ministro dell'Economia e delle finanze che stabilisce: *a*) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti postali, dei buoni fruttiferi, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato; *b*) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi; *c*) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate alla CDP. Lo stesso Ministro è tenuto a riferire al Parlamento sulle attività svolte dalla CDP.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato lo statuto e sono nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e i sindaci. Il primo esercizio della CDP si chiuderà il 31 dicembre 2004.

Con il DM 5.12.2003, emanato in ottemperanza a quanto indicato nel DL 269 del 2003, sono stati individuati: *a*) il capitale di dotazione della nuova CDP; *b*) le funzioni, le attività e le passività trasferite al Ministero dell'Economia e delle finanze; *c*) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato trasferiti alla CDP; *d*) gli impegni accessori assunti dallo Stato. Lo stesso decreto ha disposto che entro la chiusura dell'esercizio 2004 la CDP, secondo gli indirizzi dettati dal Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sottoponga all'anzidetto Ministro i criteri che regolano la gestione separata istituita all'interno della CDP.

Il personale dipendente, secondo quanto indicato nel DL 269 del 2003, ha potuto scegliere di passare alle dipendenze della CDP trasformando il rapporto di lavoro da pubblico a privato; in alternativa ha potuto chiedere (entro due mesi dalla trasformazione) l'applicazione dell'istituto della mobilità; prioritariamente esso è collocato presso il Ministero dell'Economia e delle finanze. Coloro che hanno scelto di proseguire il rapporto di lavoro con la CDP possono comunque, entro cinque anni, chiedere il reinquadramento nei ruoli delle Amministrazioni pubbliche. A tutti i dipendenti è riconosciuto il trattamento economico che avevano presso la Cassa depositi e prestiti. A coloro che passano ad altre Amministrazioni pubbliche è corrisposto un assegno, pari alla differenza fra la retribuzione percepita presso la Cassa depositi e prestiti e quella spettante presso il nuovo impiego; esso sarà riassorbito con i futuri miglioramenti economici. Il DL 24.12.2003, n. 355 (convertito nella L. 27.2.2004, n. 47) ha prorogato al 31 luglio 2004 il termine entro cui i dipendenti della Cassa depositi e prestiti possono richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità.

Il DL 269 del 2003 ha introdotto alcune modifiche e integrazioni alle disposizioni già in vigore in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (L. 23.12.1998, n. 448, L. 23.12.1999, n. 488, DL 25.9.2001, n. 351, convertito nella L. 23.11.2001, n. 410 e successive modificazioni). Le modifiche introdotte investono diversi aspetti della disciplina della cartolarizzazione e risultano complessivamente orientate a favorire l'utilizzo dello strumento per conseguire l'obiettivo della razionalizzazione della gestione immobiliare. Il DL 23.2.2004, n. 41 (convertito nella L. 23.4.2004, n. 104) ha stabilito le modalità per calcolare il prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione.

La L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) per le finalità di controllo, di trasparenza e di contenimento della spesa pubblica, ha previsto che la Banca d'Italia comunichi al Ministero dell'Economia e delle finanze le informazioni relative alle operazioni finanziarie poste in essere dalle singole Amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie. Anche alle istituzioni finanziarie che perfezionano operazioni di finanziamento con le Amministrazioni pubbliche e il cui onere di ammortamento è a carico dello Stato è stato imposto l'obbligo di segnalazione al Ministero.

Con il D.lgs. 30.12.2003, n. 396, e con i Decreti del Presidente della Repubblica 30.12.2003, nn. 397 e 398, sono stati emanati i testi unici delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico.

D – LA POLITICA MONETARIA NELL'AREA DELL'EURO, GLI INTERMEDIARI E I MERCATI MONETARI E FINANZIARI

Tassi di interesse ufficiali dell'Eurosistema

Con decisione del 6 marzo 2003 il Consiglio direttivo della BCE ha diminuito da 2,75 a 2,50 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 12 marzo 2003; ha diminuito, con decorrenza 7 marzo 2003, dal 3,75 al 3,50 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dall'1,75 all'1,50 per cento quello sui depositi presso le banche centrali. In seguito a tale decisione, il 7 marzo 2003 il Governatore della Banca d'Italia ha diminuito il tasso ufficiale di riferimento al 2,50 per cento, con decorrenza 12 marzo 2003.

Con decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio direttivo della BCE ha diminuito da 2,50 a 2,00 punti percentuali il tasso minimo sulle operazioni di rifinanziamento principali, con effetto dalle operazioni con regolamento 9 giugno 2003; ha diminuito, con decor-

renza 6 giugno 2003, dal 3,50 al 3,00 per cento il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, e dall'1,50 all'1,00 per cento quello sui depositi presso le banche centrali. In seguito a tale decisione, il 6 giugno 2003 il Governatore della Banca d'Italia ha diminuito il tasso ufficiale di riferimento al 2,00 per cento, con decorrenza 9 giugno 2003.

Riserva obbligatoria

Il 12 settembre 2003 il Consiglio direttivo della BCE (Regolamento BCE 12.9.2003, n. 9) ha introdotto delle modifiche al regolamento sull'applicazione di riserve obbligatorie minime. Dal 24 gennaio 2004, il periodo di mantenimento ha inizio nel giorno di regolamento dell'operazione di rifinanziamento principale successiva alla riunione del Consiglio direttivo durante la quale si valuta l'orientamento della politica monetaria e termina nel giorno precedente la corrispondente data del mese successivo. Per le istituzioni soggette agli obblighi di segnalazione, i dati di bilancio di fine mese vengono utilizzati ai fini della determinazione dell'aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento che ha inizio nel secondo mese successivo a tale data.

Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato

Il tasso di riferimento corrisposto alle banche sulle operazioni di credito agevolato è ottenuto dalla somma di un parametro rappresentativo del livello dei tassi di interesse di mercato e di una commissione per oneri di intermediazione, variabile in funzione della tipologia di credito, determinata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze (deliberazione CICR del 3.3.1994 e decreti del Ministro del Tesoro del 21.12.1994 e 23.12.1998).

Per le operazioni con durata fino a 18 mesi il parametro di mercato è rappresentato dalla media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e dell'EURIBOR a 1 e a 3 mesi. Il rendimento composto medio ponderato dei BOT viene reso noto mensilmente dalla Banca d'Italia (tav. A). Per le operazioni oltre i 18 mesi viene presa in considerazione la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato), anch'essi resi noti dalla Banca d'Italia (tav. B). Fanno eccezione le operazioni di credito all'esportazione e di credito navale, regolate dal DM 21.12.1994.

Tav. A

RENDIMENTO COMPOSTO MEDIO PONDERATO DEI BOT A SEI MESI E A DODICI MESI

Mesi	1999	2000	2001	2002	2003	2004
gennaio	3,081	3,788	4,595	3,438	2,560	2,059
febbraio	3,083	3,989	4,664	3,471	2,398	2,052
marzo	3,060	4,162	4,462	3,646	2,333	1,927
aprile	2,673	4,340	4,500	3,659	2,391	2,039
maggio	2,674	4,694	4,550	3,655	2,166	
giugno	2,797	4,859	4,312	3,662	1,927	
luglio	2,989	4,932	4,352	3,480	2,003	
agosto	3,105	5,097	4,139	3,309	2,142	
settembre	3,122	5,154	3,731	3,162	2,132	
ottobre	3,552	5,145	3,397	3,017	2,162	
novembre	3,517	5,135	3,156	2,908	2,222	
dicembre	3,633	4,710	3,217	2,779	2,189	

**RENDIMENTO LORDO MEDIO MENSILE DEI TITOLI PUBBLICI
SOGGETTI A TASSAZIONE (Rendistato)**

Mesi	1999	2000	2001	2002	2003	2004
gennaio	3,556	5,187	4,928	4,512	3,672	3,631
febbraio	3,652	5,246	4,939	4,615	3,477	3,552
marzo	3,772	5,170	4,843	4,864	3,495	3,388
aprile	3,538	5,133	4,914	4,872	3,629	
maggio	3,602	5,461	5,050	4,901	3,330	
giugno	3,966	5,395	4,948	4,750	3,106	
luglio	4,282	5,506	4,941	4,557	3,416	
agosto	4,533	5,530	4,726	4,288	3,691	
settembre	4,649	5,541	4,582	4,034	3,668	
ottobre	4,979	5,495	4,288	4,072	3,759	
novembre	4,792	5,446	4,137	4,021	3,875	
dicembre	4,907	5,128	4,369	3,851	3,818	

G – LA SUPERVISIONE SUI MERCATI

Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari

La direttiva CE 21.4.2004, n. 39 relativa ai mercati degli strumenti finanziari ha sostituito la direttiva CEE 10.5.1993, n. 22, modificando la disciplina degli intermediari e dei mercati finanziari.

Tra i servizi di investimento esercitabili dalle banche e dalle imprese di investimento, sono stati inclusi la consulenza e la gestione di piattaforme di negoziazione titoli; è stata estesa la lista degli strumenti finanziari (includendovi i derivati su merci e su crediti) e disciplinata l'attività dei promotori finanziari (*tied agents*) (cfr. il capitolo della sezione E: *Il quadro normativo* nella Relazione sull'anno 2002).

La direttiva ha inoltre rimosso la possibilità per gli Stati membri di vietare la negoziazione dei titoli quotati al di fuori dei mercati regolamentati (cosiddetta regola della concentrazione) e ha previsto che tale attività possa esercitarsi, oltre che nei mercati regolamentati, nelle *multilateral trading facilities* e attraverso la compensazione degli ordini di acquisto e di vendita da parte degli intermediari al loro interno (cosiddetta internalizzazione).

Per contrastare la frammentazione derivante dalla dispersione delle negoziazioni su varie sedi di esecuzione degli ordini e aumentare l'efficienza del processo di formazione dei prezzi, sono previsti obblighi di trasparenza pre-negoziale e post-negoziale. Questi ultimi sono equivalenti per tutti i fornitori di servizi di trading. Gli obblighi di trasparenza pre-negoziale contengono previsioni specifiche per gli "internalizzatori sistematici": questi sono tenuti a pubblicare i prezzi offerti nel caso di contrattazioni aventi per oggetto azioni per le quali esiste un mercato liquido e per un controvalore non superiore agli standard di mercato. L'esecuzione degli ordini dei clienti professionali può avvenire a un prezzo migliore rispetto a quello quotato (cosiddetto *price improvement*).

Il regime di trasparenza è limitato alle azioni.

Per garantire l'effettiva confrontabilità sia delle condizioni offerte (trasparenza pre-negoziale) sia dei termini a cui sono stati eseguiti gli ordini (trasparenza post-negoziale),

viene raccomandato agli Stati membri di eliminare gli ostacoli al consolidamento a livello europeo delle informazioni e della pubblicazione delle stesse.

H – LA SORVEGLIANZA E L’OFFERTA DIRETTA DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Bonifici transfrontalieri

Il D.lgs. 28.7.2000, n. 253 recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria sui bonifici transfrontalieri (direttiva CE 27.1.1997, n. 5). Il decreto si applica ai bonifici di importo non superiore a 50.000 euro effettuati tra intermediari insediati in diversi Stati membri della Unione europea. Esso impone agli intermediari obblighi di trasparenza delle condizioni applicate a tali operazioni (informazione preventiva e successiva); fissa un termine massimo di esecuzione (pari a 5 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione dell’ordine), avente natura surrogatoria del termine convenzionale, entro il quale il bonifico deve essere accreditato sul conto dell’ente del beneficiario; stabilisce che tale ente deve mettere a disposizione del beneficiario i fondi entro i termini convenuti o, in assenza di tali termini, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’importo è accreditato sul suo conto; prevede, nel caso in cui l’operazione non vada a buon fine, il pagamento di una somma a titolo di anticipo del bonifico da rimborsare nonché l’obbligo di indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione. Infine, lo stesso decreto richiede che siano assicurate da parte degli enti, mediante appositi atti di autoregolamentazione, procedure di ricorso adeguate ed efficaci per la soluzione delle possibili controversie che dovessero insorgere fra gli enti e i propri clienti. In attuazione di tale disposto, il Ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia (DM 13.12.2001, n. 456) ha stabilito i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo, da improntare a rapidità, economicità ed effettività della tutela, e di composizione degli organi decisionali, per assicurarne l’imparzialità e garantire la rappresentatività dei soggetti interessati. Gli atti di autoregolamentazione sono trasmessi dagli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, alla Banca d’Italia, che ne verifica la coerenza con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale.

Servizi di bancoposta

Il DPR 14.3.2001, n. 144 estende la gamma delle attività di bancoposta esercitabili dalle Poste spa ai servizi di investimento ed equipara le Poste alle banche e agli intermediari finanziari ai fini dei controlli sulle attività finanziarie. Il provvedimento riconosce il ruolo della Banca d’Italia quale autorità di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti e richiama espressamente gli obiettivi della integrazione e della interoperabilità dei circuiti bancario e postale.

Firme elettroniche

Il D.lgs. 23.1.2002, n. 10 ha recepito la direttiva CE 13.12.1999, n. 93 sul riconoscimento legale delle firme elettroniche apportando inoltre le opportune modifiche al DPR 28.12.2000, n. 445. Il decreto equipara giuridicamente alla forma scritta il documento informatico sottoscritto con firma elettronica; vengono riconosciute più tipologie di firme elettroniche, tra cui la firma digitale già introdotta nell’ordinamento italiano dal DPR 10.11.1997, n. 513. I certificatori delle firme elettroniche esercitano un’attività libera senza necessità di autorizzazione, sottoposta, in base alla tipologia di certificati emessi, alla preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie), che controlla i profili di sicurezza dell’attività e riconosce i certificatori che possiedono un livello di servizio più elevato in termini di qualità e sicurezza. Ai sensi dell’art. 13

del D.lgs. 10 del 2002, è stato emanato il DPR 7.4.2003, n. 137 che, tra l'altro, riconosce il ruolo della Banca d'Italia nella definizione delle regole per il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche Amministrazioni e tra queste ultime e soggetti privati.

Centrale di allarme interbancaria (CAI)

Il D.lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione della L. 25.6.1999, n. 205 di depenalizzazione dei reati minori, ha modificato sostanzialmente la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali, prevedendo la trasformazione del reato di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista in illecito amministrativo, punito con sanzioni pecuniarie e accessorie. Il relativo procedimento sanzionatorio è affidato all'Ufficio territoriale del Governo del luogo di pagamento del titolo; l'eventuale violazione delle sanzioni accessorie è invece punita con sanzione penale. Fulcro del nuovo sistema è l'archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento (la cosiddetta Centrale di allarme interbancaria), in cui sono registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o provvista (nonché gli estremi identificativi dei titoli), al fine della loro interdizione, per un periodo di sei mesi, dall'intero circuito degli assegni bancari e postali (la cosiddetta revoca di sistema). Ulteriori dati di natura solo informativa contenuti nella CAI riguardano i soggetti cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati. La disciplina relativa al funzionamento della CAI è stata completata da due regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, del D.lgs. 507 del 1999. Il primo, adottato dal Ministro della Giustizia, sentiti la Banca d'Italia e il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto 7.11.2001, n. 458 disciplina la trasmissione, il trattamento e la consultazione dei dati contenuti nell'archivio; il secondo, adottato dalla Banca d'Italia il 29.1.2002, stabilisce le modalità e le procedure relative alle attività contemplate nel regolamento ministeriale.

Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari

Il D.lgs. 12.4.2001, n. 210 ha recepito la direttiva CE 19.5.1998, n. 26 concernente il carattere definitivo degli ordini di trasferimento immessi in un sistema di pagamento o di regolamento di strumenti finanziari. Il provvedimento stabilisce che gli ordini sono legalmente vincolanti e, in caso di insolvenza di un partecipante, opponibili ai terzi purché immessi nel sistema prima dell'apertura della procedura di insolvenza. Esso, inoltre, sancisce l'inapplicabilità della cosiddetta "clausola dell'ora zero", in base alla quale gli effetti dell'insolvenza vengono fatti risalire all'ora zero del giorno in cui essa viene aperta. Il decreto fissa il principio dell'isolamento dalla procedura concorsuale delle garanzie in titoli fornite ai sistemi dal partecipante nonché quelle prestate alle banche centrali del SEBC per le operazioni di banca centrale. Con riferimento ai sistemi di regolamento delle transazioni su titoli, il decreto, in aggiunta a quanto stabilito dalla direttiva, prevede che il soggetto liquidatore per conto di un intermediario possa, nel caso di insolvenza di quest'ultimo, soddisfare i propri crediti, trattenendo le somme o i titoli ottenuti in contropartita delle operazioni eseguite in buona fede per conto dell'intermediario stesso. Infine, il decreto sancisce che i diritti e gli obblighi derivanti dalla partecipazione siano sottoposti alle leggi regolatrici del sistema e che la designazione dei sistemi, ai fini dell'applicazione delle previsioni del decreto, sia effettuata dalla Banca d'Italia per i sistemi di pagamento e dalla stessa, d'intesa con la Consob, per i sistemi di regolamento delle transazioni su strumenti finanziari. Il decreto provvede, in un apposito allegato, a individuare i sistemi per l'esecuzione degli ordini di trasferimento che rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento stesso. Il decreto prevede inoltre alcuni adempimenti attuativi: la fissazione dei principi in base ai quali definire il momento di

immissione degli ordini nei sistemi, effettuata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con provvedimento del 30.9.2002 per i sistemi di regolamento titoli, nonché dalla sola Banca d'Italia, con provvedimento del 5.6.2003 per i sistemi di pagamento; la richiesta agli intermediari italiani di comunicare a quali sistemi esteri partecipino, nonché ai sistemi italiani di comunicare quali siano i rispettivi partecipanti esteri, da effettuarsi con un provvedimento di prossima emanazione da parte della Banca d'Italia d'intesa con la Consob.

Disciplina delle assegnazioni e delle penali per i ritardi nel regolamento dei saldi finali a debito

Il provvedimento emanato il 28.3.2000 dal Governatore della Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, prevede la possibilità per l'aderente alla Stanza di compensazione, che al momento del regolamento dei saldi finali non consegna i titoli dovuti, di presentare una richiesta di assegnazione alla Stanza. L'aderente che richiede l'assegnazione deve versare alla Stanza, a titolo di rimborso spese, 200 euro per ciascuna specie di titoli non consegnati e costituire un deposito cauzionale pari al 20 per cento del controvalore dei titoli non consegnati, per un minimo di 1.000 euro. Qualora l'assegnazione non venga estinta entro il termine stabilito, si applica una penale pari al 5 per cento del deposito cauzionale per ciascuno dei primi due giorni di ritardo e al 10 per cento per ogni giorno successivo; l'importo complessivo della penale non può superare i 100.000 euro. Il termine per l'estinzione è di tre giorni per le assegnazioni relative a tutte le tipologie di titoli. Sono inoltre previste penali per i ritardi nel regolamento dei saldi finali a debito in titoli effettuato sia mediante giroconti in titoli presso i depositari centralizzati sia mediante assegnazioni.

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-REL

Nel 2000 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha stabilito il calendario di lungo periodo del sistema dei pagamenti europeo TARGET, di cui BI-REL è la componente nazionale, valido dal 2002. Il calendario prevede che tutte le componenti di TARGET rimangano chiuse, oltre alle giornate di sabato e di domenica, nei giorni di: Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua, 1° maggio, Natale e 26 dicembre. Al fine di recepire a livello nazionale il calendario di lungo periodo di TARGET, è stato emanato il DL 25.9.2001, n. 350 che, nel dettare disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della chiusura del sistema BI-REL in giornate lavorative e gli effetti giuridici connessi alla chiusura stessa. In particolare l'art. 3 prevede che: *i*) la Banca d'Italia comunichi preventivamente – mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale – la chiusura di BI-REL in giornate lavorative; *ii*) i termini di adempimento delle obbligazioni che scadono in dette giornate siano prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo di BI-REL, secondo il calendario anch'esso pubblicato dalla Banca d'Italia nella Gazzetta ufficiale. Ai sensi del citato art. 3, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato il provvedimento 18.10.2001 con il quale, dal 2002, si comunicano le giornate di chiusura del sistema BI-REL.

Pagamenti delle amministrazioni statali da e per l'estero

Con il DPR 15.12.2001, n. 482 è stato emanato il regolamento di semplificazione delle operazioni di pagamento delle amministrazioni statali da e per l'estero. Per eseguire pagamenti in euro nei paesi aderenti all'Unione economica e monetaria (UEM), le amministrazioni emettono, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, titoli di spesa anche informatici a favore del creditore da regolare attraverso TARGET. Anche i pagamenti in euro eseguiti nei medesimi paesi a favore di amministrazioni statali sono regolati tramite TARGET e pervengono alla tesoreria dello Stato per il successivo riconoscimento alle competenti

amministrazioni. Gli incassi e i pagamenti in aree al di fuori della UEM sono effettuati attraverso l'Ufficio italiano dei cambi secondo modalità tecniche definite in apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Le procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuare nella UEM e nei paesi non aderenti alla UEM sono state disciplinate con decreti del Ministero dell'Economia emanati, rispettivamente, il 12.11.2002 e il 6.8.2003, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

Disposizioni per accelerare la realizzazione della tesoreria telematica

Il DM 11.12.2001 (art. 2) ha previsto che le tesorerie dello Stato, per i versamenti da accreditare sui conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale e sulle contabilità speciali, effettuino registrazioni nelle proprie evidenze informatiche senza dar luogo all'emissione della quietanza (mod. 80 T), in deroga alle vigenti disposizioni della contabilità di Stato. I dati relativi ai versamenti sono riportati nel rendiconto mensile (mod. 56 T) inviato, anche mediante strumenti informatici, ai titolari dei conti. La dematerializzazione delle quietanze accelera la realizzazione della tesoreria telematica e comporta snellimenti operativi attraverso l'eliminazione delle contabilità speciali di girofondi e delle quietanze di trasferimento fondi.

Nuove modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato

Il DPR 29.4.2002, n. 123 ha stabilito le nuove modalità di pagamento delle pensioni a carico del bilancio dello Stato mediante "titoli telematici", rendicontati via rete; ha inoltre disposto l'utilizzo del bonifico anche per quelli da effettuare in contanti presso gli uffici postali. L'erogazione delle pensioni e degli assegni assimilati è disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del Ministero dell'Economia con ordini collettivi di pagamento da estinguersi mediante commutazione in "bonifici domiciliati" per il pagamento in contanti o con accreditamento su conti correnti bancari o postali ovvero su libretti di risparmio postale intestati ai beneficiari. Gli ordini collettivi sono inviati mensilmente alla Banca d'Italia corredati di supporti informatici recanti gli elementi necessari per il pagamento.

Pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante titoli di pagamento dematerializzati

Ai sensi del DM 31.10.2002 l'erogazione degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato avviene mediante emissione di ordini collettivi di pagamento dematerializzati da estinguersi, in forma ordinaria, con bonifici da accreditare sui conti correnti, bancari o postali, dei beneficiari. Rimangono, tuttavia, valide le altre modalità di estinzione, quali: accredito su libretti postali di risparmio, bonifici domiciliati, pagamento in contanti presso le filiali della Banca d'Italia, a mezzo vaglia cambiario della Banca d'Italia. Le rate di stipendio e degli altri assegni fissi pagabili in contanti possono essere riscosse dagli aventi diritto entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità. Decorso tale termine le somme vengono restituite alla Banca d'Italia che provvede a versarle al bilancio dello Stato (capo X, capitolo 2368).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)

La L. 27.12.2002, n. 289 (art. 28) introduce la codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli incassi e dei pagamenti (nonché dei dati di competenza economica) delle Amministrazioni pubbliche. L'obiettivo della norma è di garantire la rispondenza dei conti

pubblici ai parametri comunitari. Essa è finalizzata a consentire l'alimentazione del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope) che rileverà giornalmente informazioni analitiche sulle entrate e sulle spese delle Amministrazioni. I dati a disposizione del Ministero dell'Economia agevoleranno le funzioni di coordinamento della finanza pubblica.

Pagamenti transfrontalieri in euro

Il regolamento CE 19.12.2001, n. 2560 disciplina i pagamenti transfrontalieri in euro, al fine di assicurare che le commissioni applicate agli stessi siano uguali a quelle relative ai pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro. Tale obbligo ha acquisito efficacia il 1° luglio 2002, relativamente ai pagamenti elettronici di importo non superiore a 12.500 euro (in particolare, carte di pagamento), e dal 1° luglio 2003 si applica ai bonifici non superiori a detta soglia; dal 1° gennaio 2006 la soglia salirà a 50.000 euro per tutti i pagamenti. Il regolamento prevede inoltre, in capo agli intermediari finanziari che offrono servizi di pagamento, obblighi di trasparenza preventiva sulle commissioni applicate ai pagamenti interni e transfrontalieri; promuove, infine, sia presso la clientela sia presso gli intermediari finanziari che eseguono l'ordine di pagamento impartito dal cliente, l'utilizzo dei codici internazionali BIC e IBAN per l'esecuzione interamente automatizzata dei pagamenti in euro. L'art. 8, infine, prevede che la Commissione europea riferisca entro il 1° luglio 2004 al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione del Regolamento e sulle eventuali esigenze di modifica dello stesso.

Commercio elettronico

Il D.lgs. 9.4.2003, n. 70 recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria sul commercio elettronico (direttiva CE 8.6.2000 n. 31). Il decreto, diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, pone in capo ai prestatori dei servizi specifici obblighi informativi, preventivi e successivi alla conclusione del contratto; definisce, inoltre, un regime di responsabilità differenziato rispetto al tipo di attività svolta (mero trasporto, memorizzazione temporanea ovvero memorizzazione di informazioni). Ai sensi del decreto, il prestatore non ha un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trattate né un obbligo di ricercare attivamente fatti e circostanze che indichino la presenza di attività illecite; egli deve tuttavia informare senza indugio l'autorità nel caso in cui sia a conoscenza di eventuali illeciti e fornire a richiesta dell'autorità tutte le informazioni in suo possesso. Gli obblighi previsti dalle norme sono sanzionati amministrativamente.

Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario

Il 24 febbraio 2004, in attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato un provvedimento quadro che disciplina l'esercizio della Sorveglianza sul sistema dei pagamenti. L'atto normativo esplicita gli obiettivi della funzione e i corrispondenti oneri posti a carico degli operatori, individuati con riferimento ai diversi settori rilevanti per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nazionale. In particolare, il provvedimento specifica le finalità della Sorveglianza, definendo gli obiettivi di affidabilità (essenzialmente orientata alla prevenzione dei rischi) e di efficienza (espressa in termini di contenimento dei tempi e dei costi dell'intero ciclo di trasferimento monetario). Ulteriore punto qualificante è l'individuazione del campo applicativo della funzione, coincidente con l'area dei sistemi di pagamento, delle relative infrastrutture di supporto, degli strumenti sostitutivi del contante di tipo sia tradizionale sia innovativo. Tra gli obblighi posti a carico degli operatori, assumono particolare significato quelli di informativa alla Sorveglianza delle iniziative rilevanti per il sistema dei pagamenti nazionale, cui si connette il potere della Banca d'Italia di rendere pubbliche le informazioni di cui si renda necessario assicurare la generale conoscibilità.